Anno 1872. Roma - Martedì, 13 Agosto Num. 223.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta**:
In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;
In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 931 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33 (Serie 2ª), sul trasferimento della capitale, e l'analogo regolamento approvato con Nostro decreto dello stesso giorno, n. 36;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, pubblicata nella provincia di Roma col Nostro decreto del 17 novembre 1870, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il Nostro decreto 18 agosto 1871, col quale in seguito a voto della Commissione governativa, di cui agli articoli 3 e 5, lettere *A* ed *M*, del regolamento anzidetto del 3 febbraio 1871, furono espropriati per causa di pubblica utilità e per servizio dello Stato i locali in Roma, denominati *Monastero di S. Antonio Abate*, appartenenti alle Monache Camaldolesi;

Visti i decreti del Commissario governativo in Roma in data 3 maggio e 13 giugno 1872, con cui fu accertata in lire 9,988 32 la rendita netta annuale attribuita agli immobili espropriati;

Ritenendo che inscrivendosi la detta rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1872 sono ancora dovute al suddetto Monastero lire 2,330 61 per prorata d'interessi dal 7 ottobre 1871, giorno della presa di possesso degli immobili espropriati a tutto dicembre dello stesso anno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico, in aumento al consolidato 5 per cento, di una rendita di lire *novemila novecent'ottant'otto* e centesimi *trentadue* (L. 9,988 32), con decorrenza di godimento dal 1° gennaio 1872, da intestarsi a favore del Monastero di S. Antonio Abate in Roma (Monache Camaldolesi).

Art. 2. Per il servizio della rendita di cui all'articolo precedente è fatta sulla Tesoreria centrale del Regno, cominciando dal 1° gennaio 1872, l'annua assegnazione di lire *novemila novecent'ottant'otto* e cent. *trentadue* (L. 9,988 32).

La Tesoreria suddetta fornirà pure il fondo di lire *duemila trecentotrenta* e centesimi *sessant'uno* (L. 2,330 61), necessario per il pagamento del buono che verrà spedito dall'Amministrazione del Debito Pubblico a saldo del prorata della suddetta rendita anteriore al 1° gennaio 1872.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 18 luglio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. CCCLIII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti lo statuto della Cassa di risparmio di Siena ed il regolamento generale per le Casse affigliate, approvati col Nostro decreto del 15 febbraio 1863;

Viste le deliberazioni 25 novembre 1870 del Consiglio comunale di Massa Marittima, e 14 agosto 1871 della Deputazione provinciale di Grosseto;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata l'istituzione nella città di Massa Marittima di una Cassa di risparmio affigliata a quella di Siena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 17 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Ancona, deliberato il 26 aprile 1869 dal Consiglio provinciale, e modificato definitivamente colla deliberazione 3 giugno 1872 della Deputazione provinciale;

Veduto il parere 4 maggio 1872 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F;*

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento stradale per la provincia di Ancona, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Il Ministro stesso è incaricato della esecuzione del presente decreto da registrarsi alla Corte dei conti e pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Firenze, addì 30 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE.

DEVINCENZI.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Ancona.*

CAPO I.

Classificazione delle strade.

1. Sono *provinciali* le strade come tali classificate nell'elenco approvato ai termini della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865.

2. Sono *comunali* le strade classificate ed approvate ai termini delle leggi 20 marzo 1865 e 30 agosto 1868, n. 4613.

3. Sono *consorziali* le strade comunali, per la costruzione e manutenzione delle quali concorrono più comuni riuniti in consorzio con o senza il sussidio della provincia, a termini degli articoli 43 e seguenti della legge 20 marzo 1865.

4. Si considerano come parte delle strade i fossi laterali, che servono unicamente o principalmente agli scoli delle medesime; le contro banchine, le scarpe in rialzo e le opere di arte di ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le ajole per depositi di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni dei cantonieri (Art. 22, legge 20 marzo).

5. Le strade provinciali sono costruite e mantenute a spese della provincia, le comunali a spese dei comuni cui appartengono, le consorziali a spese dei comuni riuniti in consorzio, ed alle proporzioni stabilite nel rispettivo atto di costituzione. I lavori poi sono diretti da ufficiali tecnici sotto la dipendenza delle rispettive Amministrazioni, ed in conformità alle prescrizioni di legge ed a quelle del presente regolamento.

CAPO II.

Costruzione e sistemazione delle strade.

SEZIONE I. — *Larghezza, forma e pendenza.*

§ 1. — **Delle strade provinciali.**

6. La larghezza delle nuove strade provinciali che si costruiscono, o di quelle che si sistemano deve essere nella generalità dei casi di metri sei fra i lembi delle fiancheggiature, non compresi cioè i laterali fossi, o cunette destinate a ricevere, e smaltire le acque di scolo, nè le scarpe in taglio od in riempimento.

7. In prossimità dei maggiori centri di popolazione la larghezza potrà estendersi sino a metri otto, ed all'opposto lungo il dorso di colline assai scoscese, ed in montagna, quando si presentino gravi difficoltà di esecuzione, ovvero una spesa non proporzionata all'utilità dell'opera, la larghezza potrà ridursi a metri cinque, ed anche a meno, dietro speciali permessi, ma sempre per brevi tratti, ed in casi del tutto eccezionali.

8. Quanto è minore la larghezza della strada, tanto maggiore attenzione deve porre l'ingegnere nella compilazione dei progetti con ampliare, e tenere le risvolte del maggior raggio possibile; con lasciare a brevi tratti, ed in punti opportuni da lontano visibili, spazi, o piazzole da servire, quali pel facile ricambio delle vetture, e quali per depositi dei materiali di manutenzione.

9. La forma della strada in traverso deve essere convessa ad arco circolare con il colmo, o saetta sopra i lembi delle fiancheggiature di 1|30 circa della corda, che sarà da crescersi o diminuirsi a seconda della maggiore o minore pendenza longitudinale, e della qualità del materiale da usarsi. La forma ad un solo piovente, od a tetto, si adotterà in via di eccezione pei luoghi montuosi e per brevi tratti, nei quali la convessa non fosse attuabile senza incorrere in inconvenienti.

10. Nelle pianure in genere, e singolarmente in quelle che non hanno facile scolo, il piano stradale dovrà trovarsi sopra il livello delle adjacenti campagne, all'oggetto che si conservi asciutto, e non soggiaccia alle inondazioni.

11. La parte di mezzo della strada, che è destinata al corso delle vetture, deve consolidarsi con frantumi di pietra e ghiaia sulla larghezza non minore di metri 4, nè maggiore di cinque con un costante spessore, sopra base concentrica alla superficie, fra i limiti di centimetri venti a trentacinque, secondo le qualità del suolo sottoposto. Il letto inferiore o massicciata per due terzi circa dell'altezza totale potrà essere di grossa ghiaia, o di scaglie di pietra non eccedenti centimetri cinque nel lato maggiore; il superiore, che serve di coperta, deve essere di ghiaia o petrisco scelto da uno a tre centimetri di lato.

12. Dovunque se ne manifesti il bisogno le strade debbono essere fiancheggiate da fossi di scolo di conveniente forma e capacità per raccogliere e condurre le acque che scolano dalle strade stesse e dalle campagne superiori.

13. Nei tratti in rilievo le scarpe di rinfianco avranno l'uno e mezzo di base per uno di altezza, fatta soltanto eccezione alle località nelle quali circostanze peculiari esigessero qualche modificazione.

Nei tratti incassati l'inclinazione dei tagli è pienamente rimessa al giudizio dell'ingegnere operatore, potendo variare fra estesi limiti, secondo che s'incontrano terreni di roccia o scorrevoli.

14. Sia per l'apertura di nuove strade, che per la correzione delle esistenti si fissa l'ordinaria massima pendenza longitudinale al cinque per cento, con l'avvertenza di non giungere a questo limite quando ne siano facili gli sviluppi, e quando la strada abbia una vera ed estesa importanza commerciale. All'opposto nel passaggio di colline assai elevate, ed in montagna qualche breve tratto potrà essere portato anche al sette per cento.

Occorrerà speciale autorizzazione per una maggiore pendenza, che non verrà accordata se non nei casi d'imponenti difficoltà, e di spese eccessive.

In questi sviluppi di strade in colline, od in monte devesi diminuire possibilmente le pendenze di mano in mano che si salisce, interpolare pei riposi brevi tratti pianeggianti, e quasi pianeggianti ridurre puranche le risvolte.

§ 2. — **Delle strade comunali e consorziali.**

15. Alle strade comunali e consorziali, ed in particolare alle dichiarate obbligatorie per legge 30 agosto 1868 sono applicabili le norme sopra espresse salve le modificazioni che seguono:

a) La larghezza fra i margini dei marciapiedi deve essere in generale di metri cinque; potrà estendersi a sei presso i luoghi abitati, e ridursi all'opposto a quattro nei tratti nei quali per la qualità e giacitura del suolo, o per circostanze eccezionali, facendo altrimenti, s'incorresse in gravi dispendi relativi; la stessa larghezza di metri quattro, salvo di estenderla a luogo a luogo per i facili ricambi, potrà essere adottata in quelle strade che il comune giudicasse di secondaria importanza e poco frequentate.

b) La partita intermedia carreggiabile da consolidarsi con frantumi di pietra e ghiaja avrà la larghezza non minore di metri tre, nè maggiore di quattro, ed uno spessore da centimetri quindici ai venticinque.

c) La pendenza in collina ed in monte, quando non sia facile aversi al cinque, potrà giungere al sette per cento. Se occorresse oltrepassare questo limite si dovranno indicare i motivi, e riportarne speciale approvazione.

SEZIONE II. — *Opere di arte da stabilirsi lungo le strade.*

§ 1. — **Delle strade provinciali.**

16. Le opere di arte, che di frequente occorrono nelle strade rispetto alla comoda viabilità, durata, e sicurezza del transitante, consistono in moltiplici specie di ponti di varia grandezza e struttura per dare passaggio ai corsi dei fiumi e torrenti, ed alle acque pluviali; in muri di sostruzione, o di rivestimento; in traverse o briglie nei fossi; in ripari laterali, che valgono a mettere in salvo le vetture da disgrazia nelle sinistre contingenze; ed infine, come accessorio, di comodità, in pietre di taglio uniformi demarcanti i chilometri, ed in altre con opportune leggende da collocarsi nei confini della provincia, nei punti d'intersezione con le strade dei confini territoriali, finalmente nei crocili.

17. I grandi ponti, o da stabilirsi nelle nuove strade, o da rinnovarsi nelle vecchie, debbono in massima costruirsi di muratura, ovvero di un sistema misto di muratura e ferro. Di legname sono ammessi, come eccezione, nei casi di urgente lavoro, per quei luoghi soltanto dove il legname fosse a bassissimo prezzo, ed all'incontro assai costosa la pietra di cava, ed il materiale laterizio. La luce di questi ponti deve essere proporzionata al corpo dell'acqua da non temerne rigurgiti, e la larghezza libera fra i parapetti dovrà essere di metri quattro e mezzo ai cinque, ed anche più in prossimità dei maggiori centri di popolazione.

18. I piccoli ponti, non eccedenti di luce i metri tre, ed i chiavicotti sono onninamente da formarsi in muratura della larghezza libera della strada.

19. Semprechè sia possibile, i ponti non debbono alterare con la loro elevazione il regolare livello della strada Nel caso inevitabile di doverli di molto innalzare sopra il piano delle adiacenti campagne per lasciar libero passaggio alle acque, ovvero nel caso che si trovassero in mezzo a naturali e profondi avvallamenti del suolo, le rampe di accesso non eccederanno la pendenza del quattro per cento.

20. Nei torrenti e fossi, ed in genere sopra gli alvei che tendono ad abbassarsi, i ponti verranno muniti di platea, e di una o più briglie.

21. I muri di sostegno della strada e quelli di rivestimento contro le terre, che si distaccherebbero dai tagli, sono ammessi in quei tratti nei quali non fosse possibile di estendere le scarpe. I medesimi, a seconda delle circostanze, e per viste economiche, potranno costruirsi tanto in cemento di calcina ed arena, come di pietra di cava a secco.

22. Lungo le borgate, in luogo de' fossi scoperti, potrà proporsi la costruzione di chiaviche, o cunette selciate.

23. Sarà cura dell'ufficio tecnico di prevedere e proporre piccole briglie, o parate sia di muratura, sia di legname, sia di semplici piote erbose, tendenti ad arrestare le corrosioni nei fossetti di guardia, lungo i tratti molto inclinati della strada; così pure la seminagione di erba, e la piantagione di bassi cespugli nelle scarpate assai elevate, e soggette a scorrimenti.

24. I ripari laterali nei luoghi di pericolo possono formarsi di terra, di legname, di muro e di pietra da taglio con sbarre di ferro.

Nei luoghi aperti, semprechè l'ampiezza della strada il consenta, sarà data per economia la preferenza agli argini di terra.

I parapetti di legname, che comunemente diconsi barricate, saranno di rovere composte di tronchi alti sopra terra metro uno circa della riquadratura di centimetri ventiquattro, e di filagne lunghe prossimamente metri due e mezzo della riquadratura di centimetri diciotto per quattordici. I parapetti di murato verranno costruiti dove abbonda la pietra, e dove, o per muri sottoposti, o per sasso naturale si trova una base stabile.

Quelli infine di pietra da taglio con sbarre di ferro potranno talvolta adottarsi in prossimità dei centri popolosi.

25. Quando si trovi la strada sotto le condizioni ordinarie, e che non convenga innalzare parapetti, sarà sempre opportuno stabilire dei paracarri, o scansaruote per la conservazione delle banchine, e per tenere lontane le vetture dai cigli delle strade, che s'innalzano al di sopra delle campagne e specialmente lungo i tratti sensibilmente inclinati, e dal lato delle ripe od a valle. Sono sempre da preferirsi le pietre adatte all'uopo, essendo i tronchi di legname di difficile manutenzione. Ordinariamente si collocano alla scambievole distanza di metri dieci.

26. Le pietre demarcanti i chilometri avranno pietra forma regolare ed uniforme, di altezza, sporgenti sopra terra centimetri ottanta circa, e di proporzionata riquadratura. Di forma varia ed adatta all'uopo saranno le pietre da porsi ai confini, e nei crocicchi indicanti le vie traverse.

§ 2. — **Delle strade comunali e consorziali.**

27. Le opere di arte previste nei precedenti articoli possono egualmente occorrere nelle strade comunali e consorziali. Però a rendere più facile la costruzione e sistemazione delle medesime, le suddette opere di arte, oltre al porsi in relazione con l'ampiezza della strada, dovranno prescriversi, attenendosi a sistemi e temperamenti che senza nuocere alla stabilità offrano facilità di esecuzione e massima economia, eliminando qualunque spesa che non fosse strettamente necessaria.

SEZIONE III. — *Compilazione dei progetti relativi all'apertura di nuove strade ed alla definitiva sistemazione delle esistenti.*

§ 1. — **Delle strade provinciali.**

28. I progetti saranno di *massima* se serviranno a far conoscere preventivamente la spesa approssimativa di un'opera proposta, od a stabilire un confronto fra le varie linee ed opere di arte in genere; saranno *definitivi* se trattasi di provvedere all'esecuzione dei lavori per un'opera già stabilita.

29. I progetti di massima conterranno:

a) Una relazione particolareggiata;
b) Un piano generale della località;
c) Il profilo longitudinale di ciascuna linea;
d) Le sezioni trasversali indispensabili;
e) I disegni delle principali opere di arte;
f) Il calcolo sommario della spesa.

30. I progetti definitivi sono divisi in tre parti distinte.

1° La parte grafica comprenderà:

a) La planimetria della strada nella proporzione di 1 a 2000;

b) Il profilo longitudinale nella proporzione di 1 a 2000 per le lunghezze, e di 1 a 200 per le altezze;

c) Le sezioni, o profili trasversali nella proporzione di 1 a 200;

d) I disegni delle opere di arte nella proporzione di 1 a 100, o di 1 a 200 quando si tratti di opere molto estese.

2° La parte descrittiva ed estimativa conterrà:

a) La relazione esplicativa del progetto in genere e delle principali opere di arte in particolare con gli schiarimenti che giustificano l'utilità o la convenienza;

b) Il computo metrico dei movimenti di terra, del loro trasporto, e distribuzione, non che il computo dell'opere di arte;

c) L'elenco dei prezzi unitari;

d) La stima dei lavori;

e) La stima dei compensi per le espropriazioni a termini della legge 25 giugno 1865.

3° Il capitolato d'appalto riunirà:

a) Le condizioni generali del contratto;

b) La designazione delle opere, loro forme, e dimensioni generali;

c) L'ordine, ed il metodo da osservarsi nell'eseguimento dei lavori;

d) Le qualità, quantità e provenienza dei materiali;

e) Il prezzo dei lavori, ed il modo di valutarli, non che le norme per la relativa contabilità;

f) Gli obblighi diversi inerenti all'appalto, specialmente in ordine al tempo per la consegna, ed ultimazione del lavoro, per i pagamenti, per il mantenimento e per il collaudo.

31. Lo sviluppo delle parti sopra enumerate sarà modellato sulle leggi e regolamenti emanati pel servizio del R. corpo del Genio civile.

32. Quando si tratti di opere non dispendiose, ovvero di quelle, di cui ne sia riconosciuto l'assoluto bisogno, e ne apparisca intuitivamente la convenienza, potrà farsi a meno del progetto di massima, dando luogo, senz'altro, al progetto definitivo.

§ II. — **Delle strade comunali e consorziali.**

33. I progetti, sia di massima che definitivi, per le strade comunali e consorziali si eseguiscono a termini della legge 30 agosto 1868 e del regolamento relativo degli 11 settembre 1870 sulla costruzione e sistemazione delle strade obbligatorie, fatta specialmente attenzione alla prestazione delle opere in natura, che possono influire nella stima, nel metodo di esecuzione e nel capitolato di appalto.

Indipendentemente dalle strade, la cui costruzione e manutenzione è dichiarata obbligatoria dall'articolo 1 della sopracitata legge 30 agosto 1868, la costruzione delle altre strade comunali è sottoposta alle seguenti discipline:

a) Le comuni affideranno lo studio dei progetti a persona esperta, avendo specialmente in mira di ottenere la buona viabilità delle strade con la massima economia, eliminando ogni spesa che non sia strettamente necessaria.

b) Queste strade, se correnti in pianura od in colline spaziose, avranno la larghezza non minore di metri cinque da ciglio a ciglio, la conformazione convessa, il piano rotabile o carreggiata di metri quattro, la pendenza massima longitudinale su brevi tratti non eccedente l'otto per cento; se correnti in colline assai scoscese, od in montagna, potrà ridursi la larghezza a metri quattro lasciando di tratto in tratto convenienti spazi per lo scambio dei veicoli, e la carreggiata di metri tre; la conformazione da luogo a luogo potrà essere a piano inclinato verso il monte, e la pendenza nei casi difficili, ed a scanso di spese considerevoli, quando non si verificasse soverchio disagio, sarà tollerata per brevi tratti sino al dieci per cento.

c) L'uso del legname nei ponti è soltanto ammesso nei casi eccezionali debitamente dimostrati.

d) All'ufficio tecnico provinciale in forza dell'art. 27 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche è deferito l'esame dei progetti.

34. Per brevi tratti di strada, per semplici riparazioni, e per lavori in genere non eccedenti la spesa di lire 5000 potrà omettersi un completo progetto definitivo, ed invece supplirsi con una relazione indicante lo scopo dell'opera, seguita dal dettaglio del lavoro, dal computo metrico, dai prezzi elementari, e ristretto estimativo, e dal metodo infine di esecuzione.

35. I progetti insieme ai rapporti amministrativi, concernenti i mezzi per sostenerne le spese, vengono sottoposti alla deliberazione dei Consigli comunali, e per le strade consorziali alle assemblee de' Consorzi, e quindi all'approvazione del R. Prefetto, giusta la legge 30 agosto 1868.

Per le strade non obbligatorie a carico dei comuni le opere saranno egualmente sottoposte alla deliberazione dei Consigli comunali che stabiliranno i mezzi di sostenerne le spese, e dovranno quindi essere approvate dalla Deputazione provinciale.

CAPO III.

Manutenzione delle strade.

§ 1. — **Delle strade provinciali.**

36. Rimane adottato il vigente sistema di manutenzione delle strade, e cioè allo spandimento delle ghiaie, ed a tutti i lavori di terra sarà provveduto col mezzo dei cantonieri a salario fisso mensile, facendoli sussidiare al bisogno da liberi manuali. Ad ogni altra occorrenza poi sarà provveduto egualmente mediante contratto di appalto in parte a misura ed in parte a corpo. Sebbene nei piani di manutenzione sia da calcolarsi, dietro dati sperimentali, di consumo e di bisogni, su quantità determinate di lavoro per fissare i limiti della spesa da stanziarsi nei bilanci preventivi annuali; pure si appalterà a misura la fornitura della ghiaia da verificarsi e riceversi nell'ufficio tecnico, la fornitura dei colonnini e filagne per barricate, dei legnami, dei paracarri ed altri materiali che fossero previsti, le riparazioni, entro discreti limiti, dei grandi manufatti, che potessero occorrere, e che venissero ordinate, la somministrazione delle mani d'opere a richiesta dell'ufficio tecnico. Delle quali cose tutte nel capitolato di appalto, dipendentemente dalle qualità di ciascun capo di lavoro, sarà determinato l'importo di ogni unità di misura e delle giornaliere mercedi, da richiamarsi ed applicarsi alle liquidazioni parziali e finali di ciascun anno. Si daranno poi in appalto a corpo od a canone fisso tutti i minori manufatti, come all'art. 39, da mantenersi secondo il relativo stato e la descrizione che ne sarà fatta.

37. I piani di manutenzione comprenderanno due parti, l'una da prendersi in base del contratto di appalto, l'altra da servire di norma all'Amministrazione provinciale per le spese presunte ed approssimative non comprese nella prima.

Nella prima parte si darà:

Al capo 1°. Una breve descrizione della strada indicandone i punti estremi, la lunghezza, la media larghezza, la giacitura se in piano od in montagna, la struttura e le opere di arte;

Al capo 2°. La descrizione intorno alle qualità di ghiaia a petrisco da approvigionarsi da tratto a tratto, ed in quantità proporzionata al consumo; l'enumerazione de' piccoli manufatti da consegnarsi per essere mantenuti a canone fisso, l'elenco dei prezzi unitari applicabili alle diverse qualità di lavoro o di forniture; il ristretto infine estimativo;

Al capo 3°. Il capitolato parziale contenente l'oggetto e le condizioni generali dell'appalto; le condizioni tecniche ed amministrative riferibili alle varie specie di lavoro e di forniture; le condizioni speciali rispetto a quei lavori a misura che l'Amministrazione credesse di fare eseguire dagli appaltatori; ed in ultimo le relative ai pagamenti ed al collaudo.

Nella seconda parte, che serve a completare ed a far conoscere la totale spesa dell'annuale manutenzione, si riporterà l'importo presuntivo delle ordinarie riparazioni a misura dei grandi manufatti da prevedersi in relazione al numero, qualità e stato dei medesimi, non che quello per le ripuliture e lavori di terra in genere, e spandimento delle ghiaie, tenuto conto dell'opera di

un competente numero dei cantonieri, dai quali principalmente debbono eseguirsi tali operazioni.

38. Circa alle forniture della ghiaia, o del potrisco, l'ufficio tecnico nella compilazione dei piani di manutenzione deve avere cura di dividere la strada in tratti non molto estesi, e di assegnare a ciascun tratto, determinandone il corso, quella quantità che l'esperienza ha fatto conoscere sufficiente all'ordinario consumo; di scegliere le cave che danno il migliore materiale, sempre che per le distanze il prezzo non riesca gravoso; di prescriverne la lavatura, o vagliatura, ed i limiti di grossezza; di stabilire il tempo, il luogo, ed i modi da depositarsi lungo la strada, il volume, e la forma dei prismi, il tempo della misurazione generale, imponendo l'obbligo all' appaltatore della manutenzione sino al definitivo ricevimento.

39. I manufatti da comprendersi nella manutenzione a canone fisso sono:

a) I chiavicotti e ponticelli di luce non maggiore di metri due, qualunque ne sia l'altezza, e tutte le loro parti ed opere accessorie, come parapetti, muri di ala, platee, e briglie;

b) I parapetti in muratura dei ponti di qualsiasi grandezza e quelli che s'innalzano lungo i cigli della strada;

c) Le parate o briglie sia di muro, che di legnami esistenti nei fossi laterali alla strada, ed in quelli nei quali si scaricano le acque dei chiavicotti e dei ponticelli.

40. I lavori a misura per le ordinarie riparazioni nei grandi manufatti, che dall'ufficio tecnico si commettessero all'impresario, le forniture richieste dei materiali a prezzi adottati nel piano, gli impronti infine per le mani di opere in sussidio in ispecie dei cantonieri, verranno rimborsati semestralmente con l'aggiunta del ventesimo.

41. Particolar cura del cantoniere, sotto la immediata dipendenza degli assistenti o sorveglianti, dovrà essere:

Di tenere costantemente aperti e purgati i fossi di scolo, rimuovendo ogni impedimento al libero deflusso delle acque; di arrestare le corrosioni nei medesimi, specialmente se possa farsi con piote erbose; di riportare in istato normale le scarpe nei casi di scorrimenti; di chiudere gli infossamenti e solcature che si formassero nel piano stradale; di tenere ben conguagliate e nette di erba le banchine; di togliere il fango dalla partita carreggiabile prima che sia ricaricato di nuova ghiaja; di spandere la ghiaja in più tempi, approfittando delle giornate umide e piovose a seconda delle particolari istruzioni che riceveranno dall'assistente; di sgombrare le nevi; di riferire indilatamente intorno ai guasti accaduti, o che si manifestassero, specialmente nei manufatti, non senza procurare, per quanto è in suo potere, di arrestarne le conseguenze; di impedire le ordinarie infrazioni ai regolamenti di polizia stradale, e non riuscendo darne subito conto al suo immediato superiore; di avvertire infine intorno a qualsiasi innovazione vedesse fare dai frontisti presso la strada.

42. Lo sgombro delle nevi da farsi dai cantonieri, sussidiati da competente numero di manuali, verrà limitato alla larghezza di una carreggiata con piazzole a brevi tratti per i ricambi, ed avrà luogo soltanto in quei tratti nei quali l'altezza ecceda i centimetri venti.

43 I tratti selciati di congiunzione che attraversano le città e le borgate saranno esclusi dai contratti di appalto, corrispondendo la provincia al municipio rispettivo soltanto il quoto corrispondente al dispendio, come se la strada corresse in ghiaja.

§ 2. — Delle strade comunali e consorziali.

44. Le norme relative alla manutenzione delle strade provinciali sono applicabili alle consorziali.

45. Per le strade comunali, o potrà adottarsi lo stesso sistema, ovvero modificarsi in guisa da potere conseguire il maggior vantaggio possibile dalle prestazioni in natura, ammesso dalla legge 30 agosto 1868, e relativo regolamento degl'11 settembre 1870.

Alla manutenzione delle strade comunali non obbligatorie sarà provveduto mediante appalto; ovvero in taluni casi con metodi i più economici secondo le consuetudini locali, purchè non siano in opposizione alle leggi vigenti, e sempre previa approvazione della Deputazione provinciale.

CAPO IV.

Eseguimento dei lavori, direzione e sorveglianza.

§ 1. — Delle strade provinciali.

46. All'eseguimento dei lavori, sia di nuova costruzione, o di sistemazione, sia di manutenzione, è provveduto dalla Deputazione provinciale con appalti per asta pubblica nei modi stabiliti dalle leggi di amministrazione e di contabilità, nè si potrà prescindere da questa formalità, se non nei casi speciali e di provata urgenza, e con espressa deroga dell'autorità tutoria.

47. Se i lavori non superano la spesa di lire 3000 la Deputazione provinciale è in facoltà di farli eseguire a cottimo od in via economica sotto l'osservanza delle generali prescrizioni.

48. Riconosciutane la convenienza, taluni non dispendiosi adattamenti delle vecchie strade possono farsi economicamente eseguire dai cantonieri riuniti in squadra nei mesi estivi, ai quali sarà data un'equa indennità per le maggiori spese che incontrano, dovendosi portare e mantenere lungi dalle rispettive abitazioni.

49. Nel solo caso d'impreveduto accidentalità per le quali sia interrotto il passaggio, o che pericoli qualche manufatto, l'ufficio tecnico potrà fare iniziare gli indispensabili lavori di riparo, ma dovrà contemporaneamente parteciparo l'emergente alla Deputazione provinciale.

50. La consegna dei lavori in appalto viene fatta dall'ingegnere destinato alla direzione, dietro ordini della Deputazione provinciale.

51. La Deputazione provinciale nomina l'ingegnere alla collaudazione delle opere compite, o la stessa Deputazione, quando lo creda opportuno; nomina pure uno, o più dei suoi membri per assistere alle consegne, ai collaudi, alle ricognizioni delle opere proposte, alle verifiche di quelle in via di esecuzione, ed infine dello stato delle strade in manutenzione.

52. I progetti, la direzione, e la sorveglianza dei lavori in genere è esercitata a termini dei regolamenti, sotto la dipendenza della Deputazione, dall'ufficio tecnico provinciale.

53. L'ufficio tecnico in pianta stabile, addetto alle suddette operazioni, è composto di un ingegnere primario, un ingegnere collaboratore, e quattro assistenti o sorveglianti; quali, nell'esercizio delle loro attribuzioni, si uniformano alle prescrizioni di apposito regolamento interno.

54. Se per casi eccezionali, o per straordinari lavori si riconoscesse gravato, e non sufficiente il personale suddetto, la Deputazione è autorizzata di provvederci provvisoriamente, od a tempo nei limiti dei fondi che appositamente si stanziano dal Consiglio nei bilanci preventivi.

55. Così pure la stessa Deputazione, nei limiti fissati dal Consiglio, potrà, sentito l'ingegnere primario, retribuire quei cantonieri che durante l'anno si fossero distinti per lavori ordinari e straordinari, per assiduità e diligenza nell'adempimento delle proprie incombenze.

§ 2. — Delle strade comunali e consorziali.

56. I lavori delle strade consorziali debbono appaltarsi, come si è detto delle provinciali, sotto l'osservanza della relativa legge. I lavori delle strade comunali, se in massima debbano pure appaltarsi, tuttavia, stante le difficoltà, nei contratti in specie di manutenzione, di conciliare un appalto con le prestazioni in natura (legge 30 agosto 1868), nulla osta che in casi speciali, e dietro superiori approvazioni, i comuni possano direttamente provvederci in via economica ai prezzi unitari non superiori a quelli del preventivo, specialmente poi se la spesa non supera le lire 500.

57. Gli uffici tecnici stabiliti nei comuni maggiori funzionano nel modo stesso che il provinciale sotto la dipendenza delle rispettive Giunte comunali.

Nei Consorzi, sotto la dipendenza del Consiglio di Amministrazione, dirige con mandato temporaneo i lavori l'ingegnere scelto dall'assemblea generale, e ne sorveglia l'esecuzione un assistente da nominarsi a tal uopo.

59. I comuni minori, che non hanno ufficio tecnico, scelgono l'ingegnere per lavori d'importanza; supplisce nel caso opposto economicamente una Deputazione viale sussidiata da un pratico sorvegliante da retribuirsi con competente diaria.

60. Più comuni vicini, tenendo sempre separate gestioni, possono unirsi, volendo, in società per avere un personale tecnico; nel qual caso la spesa relativa sarà ripartita, o in ragione della lunghezza chilometrica delle rispettive strade, o della popolazione, o della spesa che ciascun comune sostiene per la manutenzione ordinaria.

61. I Consigli del Consorzio per le strade consorziali, e le Giunte per le comunali stabiliscono delle norme amministrative acciò periodicamente, e regolarmente sia dato conto dai delegati del procedimento dei lavori in genere, ed in particolare, circa la manutenzione delle strade, intorno all'interessante accertamento, e ricevimento delle ghiaje.

62. Le stesse rappresentanze nominano rispettivamente l'ingegnere collaudatore per i lavori eseguiti superiori alle L. 500.

63. La Deputazione provinciale tiene l'alta sorveglianza delle strade comunali e consorziali, e per propria iniziativa, o sopra reclami d'interessati potrà ordinare le ispezioni, che crederà necessarie, promuovendo i provvedimenti che fossero del caso, sia per strade obbligatorie non eseguite, sia per trasandate manutenzioni.

CAPO V.

Polizia delle strade.

64. Con R. decreto del 15 novembre 1868 fu approvato il regolamento di polizia stradale, e per garantire la libertà della circolazione, e la materiale sicurezza del passaggio. Estendendosi le generali disposizioni alle strade nazionali, provinciali, comunali e consorziali, le rispettive Amministrazioni nelle parti che riguardano faranno che sia pienamente osservato il richiamato regolamento.

CAPO VI.

Costituzione dei Consorzi.

65. La costituzione dei Consorzi fra i comuni per la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade viene regolata dagli articoli 43 e seguenti della legge 20 marzo 1865.

66. Qualunque Amministrazione pubblica, che abbia interesse a promuovere la costituzione di Consorzi, deve presentare alla Deputazione provinciale, insieme all'analoga domanda un progetto di massima dei lavori, alla cui esecuzione si vuole provvedere, corredandolo di tutti i documenti, e schiarimenti necessari a giustificare la necessità, o la convenienza di sostenere la spesa in comune; ed inoltre la relazione dovrà contenere le norme, che debbono servire di base alla costituzione suddetta, ed al riparto fra gli interessati della spesa presuntiva, da fissarsi con cifre proporzionali ragguagliate a un tanto per cento.

67. Nel decreto di Consorzio fatto a termini di legge ne viene stabilita la sede, o capoluogo ed il numero dei delegati.

68. La rappresentanza dei Consorzi, è tenuta da un'Assemblea generale, e da un Consiglio di amministrazione.

69. L'Assemblea degli interessati è costituita dai delegati scelti dai rispettivi Consigli comunali, e dalla Deputazione provinciale, quando, dietro deliberazione del proprio Consiglio, concorra la provincia per una quota proporzionale alla spesa.

70. Il numero dei delegati rappresentanti i singoli interessati del Consorzio deve essere proporzionato al carato di carico ad essi interessati attribuito; e ciascun privato, che facesse parte del Consorzio, ha diritto di farsi singolarmente rappresentare.

71. La nomina dei delegati è partecipata alla Deputazione provinciale, la quale col mezzo dei rispettivi comuni li convoca in Assemblea generale per un giorno determinato nel luogo dove fu dichiarata la sede del Consorzio.

72. L'Assemblea generale, così costituita, nomina a maggioranza assoluta di voti un presidente ed il Consiglio di amministrazione, non minore di tre membri, scelti nel seno della Delegazione consorziale.

73. L'assemblea generale è in seguito convocata ogniqualvolta che il bisogno lo richiegga dal presidente, anche dietro domanda del Consiglio d'amministrazione.

74. Così pure il Consiglio viene ad ogni occorrenza convocato dalla rispettiva presidenza, la quale aspetta al delegato che riportò maggior numero di voti

75. Appartiene all'Assemblea generale del Consorzio:

a) La nomina del personale e la determinazione degli stipendii;

b) L'approvazione dei progetti;

c) Precisare annualmente per ciascun lavoro la quota di concorso dei singoli interessati.

Nel deliberare sopra gli accennati oggetti deve attenersi alle norme e massime generali poste come basi del Consorzio.

76. Il Consiglio di amministrazione:

a) Conclude i contratti per la esecuzione delle opere e per le forniture, e presiede agli appalti, quando siano stabiliti dalla legge;

b) Invigila perchè siano osservate le condizioni dei contratti, procedendo contro l'imprenditore nel caso di difetto;

c) Fa redigere le perizie e le stime necessarie;

d) Fa annualmente le proposte dei lavori ordinari e straordinari, e le sottopone all'assemblea generale;

e) Provvede in genere a tutto quello che riguarda l'esecuzione delle deliberazioni prese dalla medesima.

77. La quota di concorso attribuita a ciascun interessato ed i sussidii accordati al Consorzio sono versati nella cassa dell'Amministrazione ove ha sede il Consorzio.

78 Sulla medesima si emettono i mandati di pagamento per le spese consorziali che vengono rilasciate dal Consiglio di amministrazione e sono firmati dal presidente e controfirmati da un membro del Consiglio stesso.

79. Nei casi di urgenza il Consiglio di amministrazione provvede immediatamente, salvo di riferirne all'assemblea generale.

CAPO VII.

Disposizioni generali.

80. Il presente regolamento avrà vigore subito che sarà stato approvato con decreto Reale a termini di legge.

81. Il Consiglio provinciale potrà portare nel regolamento stesso quelle modificazioni che l'esperienza avrà dimostrato necessario sottoponendole alla sanzione Sovrana.

Ancona, 18 giugno 1872.

Il Prefetto Presidente: N. De Luca.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segr. di Stato pei Lavori Pubblici
Devincenzi.

Al decreto, pubblicato nel n. 220 (10 corrente agosto) di questa *Gazzetta Ufficiale*, recante la nomina del comm. Scialoja a Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, fu apposta per errore tipografico la firma di S. E. il Ministro Guardasigilli *De Falco*, invece di quella di S. E. il Presidente del Consiglio *G. Lanza*, la quale pertanto deve nell'accennato decreto intendersi sostituita.

Nel R. decreto n. 939, pubblicato nel foglio dell'11 corrente, invece dei comuni di *Mossa, di Somma, e di San Sebastiano* leggasi di *Massa di Somma, e di San Sebastiano*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

Prospetto *delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall'Asse ecclesiastico.*

EPOCHE DELLE VENDITE	BENI VENDUTI		
	Numero dei lotti	PREZZO d'asta	PREZZO d'aggiudicazione
Nel mese di luglio del 1872	1125	8,329,441 55	8,896,549 76
Nei mesi precedenti dell'anno 1872	5800	13,284,418 42	16,837,322 95
Nell'anno in corso	6925	16,613,859 97	20,733,872 71
Nel periodo dal 26 ottobre 1867 a tutto il 1871 .	62002	265,560,539 98	344,602,681 83
Totali dal 26 ottobre 1867 a tutto luglio del 1872	68927	282,174,399 95	365,336,554 54

Firenze, addì 10 agosto 1872.

Il Direttore Capo della Divisione VI
Bertozzi.

Il Direttore Generale
Terzi.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Essendo vacante nella Biblioteca della R. Università di Genova un posto di distributore con lo stipendio annuo di lire milleduegento, chi intende concorrervi deve inviare a questo Ministero, non più tardi del 15 settembre prossimo venturo, la sua domanda ed i suoi titoli.

A forma dei regolamenti veglianti, il concorso sarà per titoli e per esame.

I titoli concerneranno i gradi accademici ottenuti, le opere pubblicate, i servigi prestati e gli studi fatti.

L'esame sarà orale ed in iscritto sulle seguenti materie:

a) Storia e geografia universale, con particolare riguardo alla storia e geografia d'Italia;

b) Storia letteraria delle principali nazioni e dell'Italia in ispecie;

c) Lingua latina con analisi grammaticale e traduzione di un brano di classico autore. Perfetta cognizione della lingua italiana o sufficiente della francese;

d) Bibliologia.

Roma, addì 27 luglio 1872.

Per il Direttore Capo della Divisione 2ª
Masi.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita di lire 1390 inscritta sui registri del consolidato 5 per cento della cessata Direzione di Napoli, col n. 40552 a favore di Vigliarolo Giuseppe, Gaetano, Olimpia, Adelaide, Francesco, Giovanni e Concetta fu Raffaele, minori, ecc., allegandosi l'identità della persona di Giuseppe con quella di Giuseppa o Maria Giuseppa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta operazione.

Firenze, 16 luglio 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita 5 0/0 al n. 25944 dei registri di questa Direzione Generale per annue lire 365 al nome di *Romano Delfina nata Tione fu Luigi domiciliata in Torino*, minore emancipata sotto la cura del di lei marito Romano Giovanni, allegandosi la identità della persona della medesima con quella di *Tione Maria Luigia Delfina fu Luigi moglie di Romano Giovanni*.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 28 giugno 1872.

Il Direttore Generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Si è chiesto il tramutamento della rendita di lire 15 iscritta al numero 70953 del consolidato 5 per 0/0 in favore di Pisani Angiolina e Marianna, allegandosi l'identità di tali titolari con quella di Pisani Angela Maria Rosa e Matilde Vincenza Marianna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, si darà corso alla chiesta operazione.

Firenze, 10 luglio 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

PARTE NON UFFICIALE

VARIETÀ

L'istruzione pubblica negli Stati Uniti.

La costituzione degli Stati Uniti aveva proclamata la necessità per un popolo liberale di formare, col mezzo di una educazione largamente distribuita, dei cittadini illuminati, istruiti, capaci di compiere i loro doveri e di far rispettare i loro diritti. Ciascun comune, ciascuna contea, ciascuno Stato si è incaricato di provvedervi.

Fra i criterii che si sono seguiti all'uopo sono i seguenti: le famiglie furono ritenute come i migliori giudici della forma e del grado di istruzione che deve impartirsi ai figliuoli; si è riconosciuto che le donne hanno diritto all'educazione più completa e più elevata affine di farne delle buone spose e delle buone madri di famiglia. Le scuole primarie furono pertanto aperte immediatamente tanto ai ragazzi che alle ragazze. E nessun sagrifizio parve soverchio per assicurar loro dall'età di cinque o sei anni sino a quella di diciesette o diciotto i benefizi di una istruzione generale.

Inoltre, se gli abitanti degli Stati Uniti consacrano alle loro scuole una somma di quattrocentocinquanta milioni vale a dire una somma cinque volte più forte di quella che vi impiega qualunque più colto e più ricco popolo europeo, ciò è dovuto a che i cittadini si sono riservati essi medesimi il diritto di sorvegliare l'istruzione pubblica. Sono seicentomila cittadini divisi in tanti comitati elettivi che si dividono la cura di vegliare all'educazione nazionale. Essi non aspettano che l'autorità allarghi o restringa, secondo i suoi timori od i suoi pregiudizi, i programmi ufficiali, per determinare la natura degli studi che devono farsi da sette milioni di fanciulli dei quali una educazione larga e razionale farà altrettanti uomini.

Fino dal 1847 nel Massachusset fu sancita una legge per la quale ogni comune di 50 fuochi doveva mantenere un maestro capace d'insegnare a leggere e scrivere ai ragazzi; ogni comune di cento famiglie doveva avere una scuola di grammatica, i cui allievi sarebbero poi entrati all'Università.

Contro l'inosservanza della legge furono comminate ammende e penalità, che vennero crescendo col crescere della popolazione. Tutti gli Stati seguirono quest'esempio. Il cerchio della pubblica istruzione si ingrandì a poco a poco per assumere le vaste proporzioni che presenta oggi l'ordinamento della pubblica istruzione negli Stati Uniti.

Gratuitamente aperte a tutti i fanciulli dei due sessi, le scuole pubbliche, *common schools*, *free schools*, abbracciano tutti i gradi dell'insegnamento primario, quello delle scuole *reali* di Germania, l'insegnamento secondario di Francia ed una parte notevole dell'insegnamento dei collegi e dei licei. L'allievo passa successivamente per tutti i gradi dell'insegnamento elementare che comprende: il leggere, lo scrivere, l'ortografia, i principii della grammatica e del calcolo, il disegno e la musica.

La scuola di grammatica, *grammar school*, e la scuola superiore *high school*, aggiungono a quest'insegnamento quello delle lingue antiche, della letteratura, della storia, della geometria, dell'algebra, della chimica, della fisica e della storia naturale. L'allievo che ha percorso l'intero circolo di questi studi si trova per tal modo in possesso di una forte e compiuta educazione professionale e sufficientemente preparato nel caso che aspiri a professioni liberali e dotte o all'insegnamento nei collegi o nelle Università.

Da diverse relazioni stampate relativamente alla educazione pubblica nei ventidue Stati dell'Unione risulta che nel 1868 vi si contavano 124,613 scuole frequentate da 5 milioni 360,561 allievi diretti da 63 mila 600 maestri e da 135 mila 250 maestre.

Coi 450 milioni che gli Stati Uniti spendono nelle loro scuole pubbliche, non solo vi è stabilita dappertutto la gratuità assoluta, ma possono anche assegnarsi ai maestri ed alle maestre degli stipendi che assicurano loro una onorevole esistenza.

A Nuova York il direttore di una scuola di 500 allievi ha uno stipendio di 15 mila franchi; ciascun maestro di una classe di 150 allievi ha 7500 franchi annui, e ciascuna maestra ne ha 3775.

Nuova York per le sue sole scuole elementari spende quasi 17 milioni. Dieci milioni più che Parigi.

Tra i comuni, tra le contee e gli Stati di tutta la Confederazione è una emulazione vivacissima per diffondere quanto è più possibile e per rendere fruttevole la pubblica istruzione.

La durata totale dell'insegnamento che si dà nelle scuole libere pubbliche agli Stati Uniti è di 12 anni; quattro per ciascuna delle tre divisioni di cui l'insegnamento si compone.

Accenneremo un altro non meno interessante concetto al quale sono coordinate le istituzioni libere scolastiche degli Stati Uniti.

Se l'istruzione che vi si impartisce nelle scuole primarie non fosse considerata che come un avviamento per le scuole di grammatica e se queste non facessero che preparare alle scuole superiori, lo scopo che si sono proposti i fondatori delle *Comman Schools* non sarebbe raggiunto. Questo scopo è di dare agli scolari una istruzione sufficiente ed immediatamente applicabile ai bisogni della vita, pur preparandoli a continuare gli studi se per avventura convenga loro di entrare più tardi nei collegi o nelle Università, stabilimenti scientifici o scuole speciali.

Per tutti i figli degli Stati Uniti il punto di partenza e quello d'arrivo sono gli stessi. Tutti entrano in questo vasto dominio della pubblica istruzione battendo lo stesso sentiero. La sola differenza (dipendente non dalla legislazione, ma dalle condizioni naturali della vita) consiste in ciò che taluni si fermano a un certo punto del viaggio. Altri in minor numero si fermano a un punto più elevato. Altri, in numero ristretto, giungeranno alla sommità. Ma ciascuno Stato apre liberamente a tutti le scuole d'ogni grado.

E per tale ministerio, e con tale sapiente ed ampio meccanismo che gli Stati Uniti sono riusciti ad impiantare un sistema di pubblica istruzione che, per le risorse di cui dispone ed i frutti che produce, non ha rivali nè nel nostro, nè in quell'altro emisfero.

NOTIZIE VARIE

Da una comunicazione del sig. P. M. Garibaldi alla *Gazzetta di Genova* intorno al noto fenomeno delle stelle cadenti togliamo quanto segue:

Infra i moltissimi fenomeni celesti onde la astronomia odierna trae argomento di nuovissime indagini e dotte speculazioni, occupano per fermo un posto eminente quelli delle stelle cadenti la cui genesi e moti formano una dottrina che è gloria del paese e fu rivelata dal signor Schiaparelli nelle sue memorande lettere indirizzate al direttore dell'Osservatorio del Collegio Romano.

Allorquando si guarda la volta stellata, è ovvio il vedere un punto luminoso fosforescente correre rapidamente attraverso le costellazioni e quindi disparire senza lasciar traccia di sè: parrebbe quasi che si trattasse di una stella che staccatasi dal firmamento andasse a spegnersi ad una distanza più o meno grande dal suo luogo di partenza: questo è ciò che si chiama *stella cadente*.

Spesse fiate questo punto brillante segna la sua strada di una striscia luminosa e variopinta che dura qualche istante e quindi scompare.

La via che percorre la stella cadente è ordinariamente rettilinea, o meglio si confonde con un arco di gran cerchio tracciato sulla volta celeste: in qualche raro caso questa strada tracciata dalla meteora presenta delle sinuosità o segue una linea serpeggiante, talvolta fa colla direzione primitiva degli angoli più o meno grandi, e in qualche raro caso rifacendo cammino accenna di far ritorno al suo punto di partenza.

Le stelle cadenti costituiscono una classe di meteore luminose che compariscono in tutti i tempi, e non havvi notte nella quale non se ne osservino alcune, e talfiata moltissime e in qualche epoca innumerevoli.

Gli studiosi delle epoche remote, e anche quelli di tempi molto vicini a noi consideravano queste meteore luminose come gaz o corpi che si accendessero senz'ordine e disciplina in seno all'aria atmosferica, e dopo di averne percorse a capriccio le profondità poi finalmente si spegnessero.

Indagini posteriori e più accurate dimostrarono però che là dove parea aver governo il ca-

priccio o il caso, regnava l'ordine e l'armonia caratteristica di tutti i fenomeni celesti.

Olmsted in una memoria pubblicata nel 1833, che è il riassunto delle osservazioni fatte nella grande pioggia di stelle, viste nel novembre di quell'anno in America e fuori, dice: « noi possiamo riguardare l'origine del punto radiante « apparente per riguardo alle stelle, come ac« certato per la testimonianza concorde degli « osservatori che si sono occupati della posi« zione di questo centro di efflusso in mezzo alle « costellazioni. » Studi fatti ulteriormente nella ricorrenza del *maximum* di novembre hanno dimostrato che il maggior numero delle stelle cadenti che piovono a quest'epoca, emana come nel 1833 da un punto collocato in apparenza nella costellazione del Leone, e quindi chiamato radiante delle Leonine.

Il signor Quetelet richiamò poco dopo l'attenzione degli astronomi sopra un'altra pioggia che aveva luogo nelle notti 9 e 10 agosto accennante alla costellazione di Perseo. In altre epoche dell'anno si accertarono in seguito altri radianti; e le meteore che dai medesimi apparentemente movevano si chiamarono *periodiche*, per distinguerle dalle altre che non legate a centro definito furono da Olbers chiamate *sporadiche*.

Il progresso degli studi dimostrò come molte delle sporadiche non erano realmente tali, ma facevano parte di flussi periodici o radianti, i quali nel loro insieme comprendevano quasi tutte le stelle cadenti.

Il signor M. Heis di Münster determinò in seguito la posizione di 56 radianti; questo risultato fu confermato dal signor Greg. Neumayer a Melbourne (Australia) avendo da sua parte riconosciuta l'esistenza di 39 punti radianti nel l'emisfero australe. Le osservazioni dimostrano che nel nostro emisfero vi ha in media per ogni notte quattro o cinque radianti di stelle cadenti.

Questi fatti (sopra dei quali non poteva cader dubbio) indirizzavano l'attenzione degli astronomi alla ricerca delle cause di questa regolarità, per stabilire la meccanica di movimenti così molteplici e complicati, e si fu l'illustre Schiaparelli che venne a capo della soluzione di così arduo e recondito problema.

Ritenendo che i flussi principali delle stelle cadenti percorrono esattamente il cammino di comete il di cui corso è bene accertato e che (per tacer d'altre) la corrente delle Perseidi segue la via della cometa del 1862, l'illustre astronomo di Brera ammette nelle profondità degli spazi l'esistenza di ammassi globulari di sostanze formanti le comete che per l'azione attrattiva del sole gravitando sul medesimo, si allungano e si dispongono in anelli di varia forma o curve a seconda delle loro velocità iniziali.

Riassumendo la dottrina dello Schiaparelli, essa può essere formulata nel modo seguente:

Ammassi di materia nebulosa, disseminati negli spazii stellari in uno stato di grandissima diffusione, sono obbligati per l'azione predominante del sole a penetrare nel sistema planetario. Questi centri globolari subiscono nel medesimo tempo (anche per causa degli astri minori dei quali passano in vicinanza) una deformazione progressiva in virtù della quale si dispongono in correnti elittiche o paraboliche.

In ragione della loro estrema diffusione la materia onde questi ammassi sono formati, è ben lungi dall'occupare la totalità dello spazio nel quale sono disseminate le diverse parti, sibbene sono divise in una moltitudine di centri parziali, specie di fiocchi di una grandissima tenuità e leggierezza più o meno lontani gli uni dagli altri, i quali non hanno altro di comune che la simultaneità dei loro movimenti in direzioni e velocità pressochè eguali.

Allorquando la terra nel suo movimento attraverso lo spazio, incontra una di queste correnti, un gran numero di questi fiocchi vaporosi onde si compongono penetrano nella nostra atmosfera; la grande velocità dà luogo ad una forte ed instantanea compressione degli strati d'aria situati sul cammino dei proiettili aerei, donde un gran sviluppo di calore e forse una infiammazione delle materie dei medesimi quando sia di natura tale di formar combinazione cogli elementi del gas respirabile, quindi finalmente quelle striscie rapide e luminose che noi osserviamo in cielo, e che si estinguono tosto che la temperatura è sufficientemente abbassata, o allorquando il loro movimento è molto rallentato o cessata la combustione in seno all'aria.

Se in qualche parte dell'agglomerazione nebulosa e primitiva o della corrente nella quale si è trasformata, esiste una più grande concentrazione di materia che resista, per la mutua attrazione delle sue parti, alla suddivisione in piccoli fiocchi isolati, questa specie di nucleo nebuloso seguiterà nello spazio la corrente comune, ma potrà essere visibile a grandissime distanze sopra atmosferiche e sarà per noi una cometa formante parte del flusso meteorico, obbediente alle medesime leggi, descrivente la medesima curva, come è provato dai moltissimi esempi che inspirarono allo Schiaparelli la dottrina che ci sforziamo di riassumere.

Una corrente meteorica che taglia l'orbita della terra in un punto del suo contorno, e le di cui diverse parti impiegano molti anni a passare per questo luogo di incontro, deve essere attraversata dal nostro pianeta ogni anno alla medesima epoca; di qui i flussi periodici di stelle cadenti che ricorrono di anno in anno con intensità variabile, secondo la più o meno grande ricchezza dei fiocchi di sostanza nebulosa che trovansi nella porzione dell'anello meteorico tagliato dalla terra.

Per ciò che riguarda alle stelle dette *sporadiche* esse possono provenire isolatamente dalle profondità celesti, o piuttosto dipendere da radianti in origine comuni, ma che deviate, scompigliate e non assorbite dai pianeti entrarono a percorrere una strada tutta particolare.

Sebbene però la dottrina di queste meteore luminose possa ritenersi come uno dei più belli conquisti dell'astronomia odierna, pure, come tutte le cose, può e deve essere completata nei suoi dettagli, e perciò appunto in tutti gli osservatorii si fa onorevole gara di zelo e di perseveranza nelle minime indagini di questo fecondissimo problema di astronomia.

— Negli scavi che si proseguono a Pompei fu fatta una scoperta importante sotto molti rapporti

Si rinvenne una bottiglia di vetro, ben turata, piena d'olio conservato nel suo stato naturale.

Si farà l'analisi dell'olio, ch'è la prima volta che si trova in Pompei nello stato liquido.

Questa scoperta darà materia agli archeologi e ai dotti di molte osservazioni e commenti.

— È morto la scorsa settimana improvvisamente ad Atene l'ex-ministro Pietro Delyanni, uno dei più cospicui diplomatici di quel regno. Il defunto fu ambasciatore, più volte ministro degli esteri, deputato, ed era noto per le sue opinioni conservative. Il suo petto era fregiato d'una sessantina di decorazioni, fra le quali sei gran croci, 15 commende ecc. La sua età non era ancor troppo avanzata, e la perdita è sensibile per il paese. Fu desso che nel 1852 trattò a Costantinopoli l'indipendenza della Chiesa greca dal Patriarcato di Costantinopoli. Apparteneva ad una delle primarie famiglie del Peloponneso.

DIARIO

Nella seduta del 9 della Camera dei Comuni d'Inghilterra il signor Roberto Peel rispondendo al signor Graves disse che l'America non ha ancora risposto alla memoria degli armatori inglesi relativamente alla responsabilità delle navi inglesi nelle acque estere.

Rispondendo al signor Graves, lord Enfield disse che i negoziati concernenti il trattato di commercio colla Francia vennero ripresi. Si avrà cura di tutelare più che sia possibile gli interessi della marina britannica e di farla porre sul piede della nazione più favorita. Ma pel momento subendo le trattative una sosta non è possibile dire ciò che potrà farsi di meglio in avvenire.

Nella *Neue Freie Presse* di Vienna si legge che il convegno dei monarchi a Berlino piglierà proporzioni ancora più grandi di quelle che si credeva. A quanto la *Kreuzzeitung* viene a sapere, e si conferma anche a Vienna, nel tempo della presenza a Berlino degli imperatori d'Austria e di Russia, si troveranno colà anche la maggior parte dei principi tedeschi. Hanno già fatto credere probabile la loro andata colà il re di Würtemberg, i granduchi di Baden, d'Assia, di Mecklemburgo e d'Oldenburgo. È ancora dubbio se vi si recheranno anche i re di Baviera e di Sassonia. In luogo di quest'ultimo, andrà probabilmente a Berlino il principe ereditario Alberto.

Il *Journal des Débats* si dichiara soddisfatto perchè sia stata smentita la notizia di un congedo chiesto ed ottenuto dall'ambasciatore francese a Berlino, sig. Gontaut-Biron onde assistere ai lavori del Consiglio dei Bassi Pirenei. Il signor Gontaut-Biron, secondo un telegramma da Versaglia, non ha fatto che recarsi a Trouville per ricevere istruzioni dal signor Thiers, dopo di che è ripartito per Berlino.

Come si era preveduto, le dimissioni del signor de Kératry, da prefetto di Marsiglia, furono accettate. Il *Soir* ha pubblicato una lettera nella quale il signor de Kératry spiegò le ragioni del suo ritiro. Inoltre egli spiegò queste stesse ragioni nella circostanza di una visita d'addio alla Camera di commercio. Le parole che pronunziò il signor de Kératry in tale circostanza furono queste:

« Sono dolente di non aver potuto adempiere intieramente la mia missione, che consisteva nel far rispettare l'ordine e la legge. Rispetto i motivi del governo che non ha voluto turbare la fine della sessione con discussioni che potevano forse riuscire burrascose. La mia presenza dinanzi al contegno del Consiglio generale, non era più possibile.

« Il presidente della Repubblica con uno scopo tutto conciliativo volle accordarmi un congedo per tutta la durata della sessione del Consiglio generale.

« Non ho creduto dovere accettare questo mezzo termine, convinto come io era che il prefetto non doveva abbandonare, mentre ferveva la lotta, un posto che diventava difficile.

« Mi dispiace di non potere condurre a termine la missione che mi venne affidata dal signor Casimir Périer, cioè di riunire e raggruppare intorno al governo gli uomini dell'ordine, senza dissimulare ai legittimisti che non dividevo le loro opinioni.

« Ritornato semplice cittadino, tengo molto a persuadervi che sono rimasto fermamente repubblicano conservatore. Vi chiedo di continuare il vostro appoggio al mio successore che avrà un cómpito difficile davanti a sè: ma non vi è motivo di perdersi di coraggio nella lotta contro il radicalismo. Sono queste le idee del governo che ho voluto manifestare con la mia lettera in risposta ai giornali radicali. »

Il giornale la *Turquie* pubblica l'*Hatt* imperiale che nomina Midhat pascià alla carica di granvisir. Eccone il testo:

« Illustre mio visir Midhat pascià! — La sostituzione del tuo predecessore Mahmoud pascià essendo divenuta necessaria, ti abbiamo giudicato degno di confidarti le funzioni di granvisir, avuto riguardo ai tuoi meriti ed alle tue ben note e provate capacità. Questa nomina sarà resa nota al pubblico. Che Iddio ti accordi un felice successo. »

Il *Lloyd di Pesth* aveva pubblicato un articolo nel quale offriva alla Serbia le simpatie dell'Ungheria ed il certo appoggio di questo paese in tutte le questioni che interessano il principato.

L'*Indinstvo*, giornale di Belgrado, ringrazia il foglio ungherese per questi sentimenti ed esprime poi le vedute che danno norma alla Serbia nelle sue relazioni coll'estero:

« Noi rispettiamo, dice il giornale, i limiti che ci tracciano il Danubio e la Sava; le nostre aspirazioni non vanno al di là del nostro territorio. Coloro che han rappresentato la Serbia come una minaccia per l'Ungheria sono uomini di partito. Noi chiediamo solo all'Ungheria di non opporre ostacoli al nostro sviluppo nazionale, ai nostri interessi politici ed economici. Desideriamo viver con essa in un accordo simpatico. Non abbiamo mai potuto sopportare una pressione straniera e non la sopporteremo mai, in qualunque guisa essa venga. Vogliamo esser padroni dei nostri destini, e, se ciò non si può, preferiamo non cambiar padrone, come un uomo di Stato serbo lo ha dichiarato a Costantinopoli. »

L'*Indépendance Belge* dice che queste parole del giornale di Belgrado hanno fatta molta impressione in Ungheria, siccome quelle che per la loro franchezza non implicano alcun ostacolo al ristabilimento di cordiali intelligenze fra i due paesi.

Il signor Orazio Greeley, il competitore del generale Grant per la ventura nuova elezione presidenziale degli Stati Uniti, ha diretta la seguente lettera alla Convenzione di Baltimora, la quale, come abbiamo già riferito, lo proclamò suo candidato a grandissima maggioranza.

Nuova York, 18 luglio.

Alcuni dei migliori anni e dei maggiori sforzi della mia vita furono dedicati alla lotta contro la schiavitù, lotta non poco ardua e seria, benchè il rispetto pei doveri costituzionali mi costringessero ad agire per la maggior parte negativamente piuttosto che direttamente per la estinzione della servitù umana. Per molti anni io non ho nutrito che una sola speranza: di vedere il mio paese popolato soltanto da uomini liberi. L'affermazione fatta dalla vostra Convenzione del programma di Cincinnati è prova convincentissima che non solo la schiavitù è abolita ma che ne è estinto fino lo spirito; che ad onta delle proteste di pochi rispettabili ma isolati non vi è fra noi alcun partito, alcun rappresentante di grandi interessi, il quale desideri il ritorno alla servitù sia nella lettera che nello spirito della parola.

Io spero perciò che il primo centenario dell'indipendenza americana non si compirà prima che siano divenute norma generale della nostra vita civile quelle regole che Jefferson ed il Congresso del 1776 stabilivano.

Io domando la pronta applicazione di queste regole alla nostra condizione presente. Avendo fatto ciò che ho potuto per la completa emancipazione dei neri, io insisto adesso per la completa libertà dei miei compagni bianchi.

Lasciatemi dire che, tranne pochi vecchi cui la eleggibilità alle cariche pubbliche sarebbe di piccolo interesse, adesso tutti sono uguali dinanzi alla legge. Le mie idee hanno di mira non i cento proscritti, ma i milioni a cui è negato il diritto di essere governati e rappresentati da uomini di loro libera scelta. Conviene accordare loro la massima libertà perchè essi non desiderino di eleggere appunto gli uomini che è loro impedito di scegliere.

Io ho un profondo riguardo per il popolo di questa Nuova Inghilterra in cui sono nato e in cui sono stato educato. Io credo che non vi sia alcun altro popolo a lui superiore in intelligenza, in capacità, in valore morale, ma mentre esso fa mille cose bene e maestrevolmente, ve ne è una che esso non sa fare altrettanto bene, ed è la scelta dei deputati degli Stati.

Se esso potesse farlo a bene, allora le istituzioni repubblicane sono inadatte, e l'aristocrazia è il solo vero sistema politico. Ebbene, che abbiamo veduto ultimamente? A Z. B. Vance, scelto a una grande maggioranza della presente legislatura della Carolina del Nord, maggioranza appoggiata anche da una maggioranza di popolo che votò alla elezione di lui, viene rifiutato di sedere nel Senato federale, e la Legislatura è così costretta di mandare un altro in sua vece o di lasciare lo Stato senza rappresentanza.

I voti della Nuova Inghilterra hanno così privato la Carolina del Nord del senatore di sua scelta e costrettala a mandarne un altro; un altro che nell'ultima guerra fu come Vance un ribelle, ma che non aveva servito nel Congresso prima della guerra come Vance, benchè quest'ultimo rimanesse fedele all'Unione fino al termine del servizio legislativo.

Io protesto contro le limitazioni imposte alla libertà degli Stati per ragioni così meschine come queste. Il fatto che lo stesso Senato, il quale aveva rifiutato a Vance il suo scanno, tolse ogni impedimento dopo che questo scanno fu occupato da un altro, non pone che in maggior luce l'azione indegna esercitata contro la Carolina del Nord e la condotta arbitraria e tiranna tenuta verso di lei.

Io vi ringrazio, o signori, di avere unito il mio nome al vostro in un'opera che ha per oggetto di rendere universale l'amnistia tanto nello spirito come nella lettera della parola. — Se perderemo non perderemo nulla; se trionferemo all'incontro sarà uno di quei trionfi che non basteranno parole a celebrare.

Signori; il vostro programma, che è pure il mio, mi assicura che i democratici da qui in avanti non staranno da una parte e i repubblicani dall'altra. Questi due nomi significheranno una sola e medesima cosa: diritti eguali per tutti senza distinzione di religione, di clima o di colore.

Io considero questo come un gran passo dalle vecchie, inutili lotte, verso il progresso e la civiltà. Se io sarò giudicato degno di tenere la bandiera del gran movimento liberale che il popolo americano ha inaugurato, esso si eseguirà non con parole, ma coi fatti. Ma con me a capo o con me semplice gregario, il suo grande esercito agirà sempre per acquistare un glorioso destino al nostro paese.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 20 agosto 1872 alla nomina di ricevitore del lotto al banco n. 529, nel comune di Atripalda, provincia di Avellino, con l'aggio lordo medio annuale di L. 3461 79.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, non che i titoli di pensione o servizio, accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 5 agosto 1872.

Il Direttore Compartimentale
G. Millo.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 11.

La *Gazzetta* pubblica un decreto che autorizza il Tesoro di Cuba di emettere 300 milioni di pesetas alla pari coll'interesse dell'8 per cento. La prima emissione avrà luogo il 1° gennaio 1873 mediante una pubblica sottoscrizione che si aprirà contemporaneamente all'Avana, a Madrid, a Parigi e a Londra.

Aden, 10.

Sono arrivati i piroscafi italiani *India* proveniente da Genova e *Persia* proveniente da Bombay e proseguirono nello stesso giorno per la loro destinazione.

New-York, 11.

Si ha dal Perù: il colonnello Gutierrez fece un pronunciamento il 22 luglio; incarcerò il presidente Balta e sciolse il Congresso. Ma il movimento fallì. I tre fratelli Gutierrez furono uccisi dal popolo. Essendo stato assassinato il presidente Balta, il vicepresidente Ceballos assunse il potere. Il Congresso riprese le sue sedute. Il paese è tranquillo.

Kaiserlauten, 12.

È qui giunta l'imperatrice di Germania per visitare l'Esposizione industriale. Durante il pranzo S. M. fece un brindisi al Re di Baviera. Ricevette una Commissione, alla quale espresse i suoi ringraziamenti per gli sforzi fatti dal Palatinato nell'ultima guerra. L'imperatrice partì quindi per Costanza.

Londra, 12.

Il *Times* dice che la partenza del giureconsulto Cahen per Ginevra fa credere che il tribunale arbitrale abbia deciso sopra parecchi punti contro l'Inghilterra. Il *Times* soggiunge che questa ipotesi non è ancora confermata.

Costantinopoli, 12.

Presso l'ambasciata di Russia i ministri delle potenze estere tennero una riunione, alla quale assistette pure Nubar pascià. Si trattò la questione della giurisdizione in Egitto. I ministri non hanno potuto mettersi d'accordo circa il progetto da adottarsi, e sorsero gravi divergenze specialmente circa la giurisdizione criminale. Una relazione fu indirizzata ai diversi governi, ai quali fu deferita la questione.

Borsa di Parigi — 12 agosto.

	10	12
Prestito francese 5 0[0	87 80	88 20
Rendita francese 3 0[0	55 40	55 45
» » 5 0[0	86 20	86 45
» italiana 5 0[0	68 80	68 85
Consolidato inglese	92 1[2	92 1[2
Ferrovie Lombardo-Venete	487 —	491 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	262 —	262 —
Ferrovie Romane	126 —	143 —
Obbligazioni Romane	186 —	187 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	209 50	209 75
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	213 75	213 —
Cambio sull'Italia	6 1[2	6 1[2
Obbligaz. della Regia Tabacchi	483 —	487 —
Azioni id. id.	705 —	705 —
Londra, a vista	25 65	25 65
Aggio dell'oro per mille	10 1[2	10 —
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Londra — 12 agosto.

	10	12
Consolidato inglese	92 1[2	92 1[2
Rendita italiana	67 —	67 —
Turco	51 7[8	52 3[8
Spagnuolo	29 1[4	29 1[4

Borsa di Berlino — 12 agosto.

	10	12
Austriache	205 3[8	205 3[8
Lombarde	127 1[4	127 7[8
Mobiliare	205 1[2	206 7[8
Rendita italiana	67 1[2	67 1[2
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Vienna — 12 agosto.

	10	12
Mobiliare	338 50	339 —
Lombarde	208 30	209 —
Austriache	337 —	337 —
Banca Nazionale	865 —	865 —
Napoleoni d'oro	8 81 1[2	8 81
Cambio su Londra	110 20	110 25
Rendita austriaca	72 20	72 20
Id. id. in carta	66 20	66 30

Chiusura della Borsa di Firenze — 13 agosto.

	12	13
Rendita 5 0[0	73 50	73 60
Napoleoni d'oro	21 61	21 63
Londra 3 mesi	27 25	27 28
Francia, a vista	107 05	106 95
Prestito Nazionale	84 50	84 50
Azioni Tabacchi	740 —	740 —
Obbligazioni Tabacchi	525 —	525 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	465 —	463 —
Obbligazioni id.	227 —	227 —
Buoni Meridionali	538 —	538 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1700 —	1701 —

Tendenza incerta.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 12 agosto 1872 (ore 14 37).

Tempo bello e dominio di venti deboli di nord in tutta l'Italia. Mare agitato e venti forti soltanto a Brindisi e Taranto. Pressioni stazionarie in quasi tutte le nostre stazioni. Iersera poca pioggia a Moncalieri. Continua il tempo generalmente buono.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 12 agosto 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 8	763 4	762 5	763 7	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	19 0	31 2	30 0	23 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	67	40	37	74	Massimo = 31 5 C. = 25 2 R.
Umidità assoluta	11 06	13 63	11 59	15 55	Minimo = 16 7 C. = 13 3 R.
Anemoscopio	N. 0	O. 0	O. 15	S. 0	
Stato del cielo	10. belliss.	10. bello	10. belliss.	10. bello	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 13 agosto 1872.

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti Lettera	Contanti Danaro	Fine corrente Lettera	Fine corrente Danaro	Fine prossimo Lettera	Fine prossimo Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	1 luglio 72	—	73 50	73 47	73 60	73 57	— —	— —	—
Detta detta 3 0[0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	85 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obblig. Beni Eccl. 5 0[0	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0[0	1 luglio 72	537 50	510 —	509 —	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 72	—	73 80	73 75	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 80	72 75	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 72	—	72 25	72 20	72 40	72 35	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 luglio 72	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	1690	1685	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	567 —	565 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	630 —	628 —	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	150 —	149 —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 luglio 72	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	200
Strade Ferrate Merid.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0[0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 aprile 67	537 50	— —	150 —	— —	— —	— —	— —	—
Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 72	500	670 —	665 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	521 —	520 —	— —	— —	— —	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana	»	250	220 —	215 —	— —	— —	— —	— —	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	105 85	105 75
Firenze	30	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra	90	27 31	27 30
Livorno	30	— —	— —	Augusta	90	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Vienna	90	— —	— —
Napoli	30	— —	—	Trieste	90	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr.		21 61	21 60
				Sconto di Banca 5 0[0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. italiana 5 0[0 73 45, 73 50 per cont.; 73 57 1[2, 60, 62 1[2 fine corr.
Cert. Emiss. 1860-64 73 75.
Prestito Romano, Blount 72 80.
Detto Rothschild, 72 20 cont., 72 40 per fine corr.
Banca Romana 1680-1685.
Banca Generale 565, 565 25.
Anglo-Romana per l'illum. a gas 665.
Comp. Fond. Italiana 215.

Il Deputato di Borsa: B. Tarlongo.

Il Sindaco: A. Marchionni.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Milano, 28 luglio 1872.

Con decreto 19 aprile 1872, num. 393, il tribunale civile e correzionale di Milano autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico a cancellare dai seguenti certificati ed assegni provvisorii:
N. 36381, della rendita di lire 5;
N. 36379, della rendita di lire 50;
N. 36378, della rendita di lire 55;
N. 36377, della rendita di lire 330;
Assegno provvisorio 11459, di lire 1 85, godimento 1° agosto 1862;
Assegno provvisorio 11462, di lire 1 47, godimento 1° novembre 1862, consolidato cinque per cento, inscritti a favore dell'eredità giacente del fu Eugenio Puricelli-Guerra e vincolati ad usufrutto a favore di Francesca Patellani vedova Rolfini, a cancellare dicesi da' detti certificati ed assegni provvisori il vincolo d'usufrutto per l'avvenuta morte della Patellani, ed a tramutarli in titoli al portatore e ciò ad istanza degli eredi del fu Eugenio Puricelli-Guerra che sono:

La vedova Maria Grancini, ed i fratelli Enrico, Cesare, Giuseppe, Ernesto ed Achille Puricelli-Guerra.

Si diffida chiunque crede avervi interesse ad insinuare le proprie eccezioni al Regio tribunale civile e correzionale di Milano entro il termine di giorni 30 dalla data del presente. 3784

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 11 luglio 1872, numero 713, ha dichiarato:

Essere Felice Talini di Emilio di Milano il solo avente diritto alla eredità del fu Cesare Talini di Emilio decesso in Milano nel 9 giugno 1871 e quindi:

1° Autorizzarsi la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare il certificato di rendita cinque per cento al numero 52120, della rendita di lire 60, in data di Milano 25 gennaio 1868 ed al numero 9630 del registro di posizione, intestato a Talini Cesare di Emilio e vincolato ad usufrutto vitalizio a favore di Talini Emilio fu Innocente, a tramutarlo in altro certificato al nome dell'erede Felice Talini di Emilio, mantenendovi lo stesso vincolo dell'usufrutto vitalizio a favore di Talini Emilio fu Innocente;

2° Autorizzarsi la Direzione del Debito Pubblico del Regno ed il dipendente uff.° dell'Economato Generale a rilasciare al signor Felice Talini di Emilio suddetto i due certificati del Debito Pubblico consolidato cinque per cento, l'uno della rendita di lire 125, l'altro della rendita di lire 60, l'uno al num. 39751, l'altro al numero 39758, ora in deposito presso il predetto Economato Generale e come risulta dalla nota 14 novembre 1871 numero 63270/41557 della Direzione Generale del Debito Pubblico richiamata coll'altra 4 dicembre 1871 n. 8191/7846 della prefettura di Milano;

3° Autorizzarsi la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare il predetto certificato di rendita di lire 125, così rilasciato al Felice Talini di Emilio e come al superiore numero due, a tramutarlo dall'eredità od aventi diritto all'eredità del defunto Cesare Talini di Emilio al nome di Felice Talini di Emilio, mantenendo nello stesso l'annotamento dell'usufrutto vitalizio a favore di Davide Rizzi, fu Paolo di Milano, e così pure a tramutare l'altro certificato della rendita di lire 60, rilasciato come al superiore numero due, al Felice Talini, a tramutarlo dalla eredità od aventi diritto all'eredità del defunto Cesare Talini di Emilio in due cartelle al portatore l'una di lire 50, l'altra di lire 10 di rendita da rilasciarsi a libera disposizione del Felice Talini di Emilio;

4° Autorizzarsi la Direzione del Debito Pubblico del Regno, e per essa il dipendente uff.° dell'Economato Generale e rilasciare a libera disposizione del suddetto S. Felice Talini di Emilio la somma di lire 52 60, tenuta in deposito presso il suddetto Economato a favore e disposizione degli aventi diritto all'eredità del fu Cesare Talini di Emilio.

Milano, 24 luglio 1872.

L'incaricato
3774 Avv. Filippo Giussani.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile d'Oristano in camera di consiglio sotto li 26 giugno 1872 ha lasciato il seguente decreto che manda pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per l'effetto voluto dal Regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5943.

Vista la domanda della vedova Grazia Cubeddu, nativa di Sassari e domiciliata a Santu Lusurgiu, e dei di lei figli Salvatore, Francesco, Domenico, Giovanni Battista, Margherita, Maria Francesca, Lucia e Rosa fratelli e sorelle Sanna, figli del fu Gavino, domiciliati pure in Santu Lusurgiu, tendente ad ottenere l'autorizzazione di poter esigere dalla Cassa dei depositi e dei prestiti la somma di lire tremilà portata dalla polizza num. 7387 intestata a Sanna Antonio fu Camillo del 58° reggimento fanteria per premio d'assoldamento militare;

Viste le pezze prodotte in appoggio a detta domanda,

Autorizza la ricorrente Grazia Cubeddu e figli di costei Salvatore, Francesco, Domenico, Giovanni Battista, Margherita, Maria Francesca, Lucia e Rosa germani Sanna, dimoranti a San Lusurgiu, in qualità d'eredi legittimi del defunto Antonio Sanna, a poter esigere dalla Cassa dei depositi e prestiti la somma di lire tremila portata dalla polizza 20 ottobre 1866, n. 7387, di cui un terzo di lire mille spettanti alla madre Grazia Cubeddu figlia del fu Francesco, e lire duecento cinquanta a ciascuno dei germani Sanna figli del fu Gavino, previe le volute cautele.

Oristano, 26 giugno 1872.

Spano ff. di presidente — Poddu — G. Crobu cancelliere.

Per grazia, Cubeddu illetterata il figlio:
3773 Salvatore Sanna erede.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Torino del 28 giugno ultimo scorso si dichiarò essere il Luigi fu Domenico Schinelli, residente in Milano, e Teodolinda Celli fu Giorgio vedova di Michele Schinelli, residente in Torino, nella loro qualità di unici eredi del detto Michele Schinelli fu Domenico, già residente in Torino, veri proprietari della rendita infrascritta sul Debito Pubblico italiano, e si autorizzò il tramutamento per parte dell'Amministrazione Generale del Debito Pubblico, delli due certificati nominativi numero 38277 della rendita di lire settecento in capo alla Teodolinda Schinelli nata Celli, e numero 140819 della rendita di lire ottocento, in capo al Luigi Schinelli in conformità della fatta richiesta, e delle disposizioni testamentarie del Michele Schinelli di cui nell'atto 15 febbraio 1872 ricevuto dai notai Teppati e Torretta.

Si inserisce questa nota in adempimento del disposto dalla legge e dal regolamento sul Debito Pubblico.

Torino, il 17 luglio 1872. 2564

PROVVEDIMENTO.
(3ª *pubblicazione*),

Con provvedimento primo luglio corrente del tribunale civile e correzionale di Parma fu autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ad operare il tramutamento al nome di Cocconcelli Ernesto, fu Filippo, di Parma, ovvero al portatore, del certificato di rendita num. 72,172, cinque per cento, per lire settanta, in data 22 giugno 1863, con godimento 1° gennaio precedente, iscritto al nome di Zaneli Pietro a termini dell'art. 16° della legge 4 agosto 1861.

Parma, 16 luglio 1872.

3490 Dott. Gio. Lusignani.

INTENDENZA DI FINANZA NELLA PROV. DI LECCE

Avviso di concorso
pel conferimento della rivendita dei generi di privativa di 2ª categoria nel comune di Martina Franca.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Martina Franca, al numero 6, la quale deve effettuare le sue leve dei generi dal magazzino di Taranto, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L.	7321 50
„ al sale di	„	825 „
E quindi in complesso di	L.	8146 50

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, n. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da 50 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto, dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il 10 dell'entrante mese di settembre.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Dalla Intendenza di finanza in Lecce, addì 2 agosto 1872.

3854 *L'Intendente:* BLANCO.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ABRUZZO CITERIORE

AVVISO

Devesi provvedere per concorso, sia per titoli, sia per esami, sia per l'una e l'altra forma insieme, alla cattedra di lettere italiane nell'Istituto Tecnico professionale ed industriale di questa provincia, con l'annuo stipendio di L. 1200.

Il concorso avrà luogo presso la Facoltà di lettere italiane della Regia Università degli studi in Napoli.

La nomina sarà conferita dal Consiglio provinciale, dietro il risultato del concorso, accordandosi la preferenza, a parità di condizioni, a quello dei concorrenti che fosse munito di diploma.

Le dimande degli aspiranti ed i titoli dovranno presentarsi alla segreteria della Deputazione provinciale di Chieti non più tardi del 30 settembre del corr. anno.

Le dette dimande dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:

1° Atto di nascita;

2° Attestato di buona condotta della Giunta municipale dell'attuale domicilio o dimora dei concorrenti;

3° Fedi di perquisizioni dei registri penali.

Chieti, 3 agosto 1872.

Il Prefetto Presidente: A. BERTINI.
I Deputati Provinciali
3869 R. Lanciano — E. Cocco — F. Baglioni — L. De Leonardis.

3921

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLO SPEDALE CIVICO DI PADOVA

Avviso d'asta per vendita d'immobili.

Nell'ufficio di questa Amministrazione si terrà nel giorno 31 agosto 1872, alle ore 10 antimeridiane, un'asta pubblica per la vendita degli stabili infrascritti ed alle seguenti

Condizioni:

1. L'incanto sarà tenuto colle norme del regolamento in corso sulla contabilità dello Stato e col sistema della candela vergine.

2. Chiunque potrà concorrervi previo deposito in denaro, o mediante consolidato a valore di listino della Borsa di Roma del dì precedente, da versarsi nella Cassa di questa Amministrazione per l'importo di lire 5800, corrispondente al 10 per cento sul prezzo di stima, e ciò a titolo di cauzione e di garanzia delle spese e dei danni in caso di nuova subasta.

3. La delibera in un sol lotto a favore del migliore offerente non potrà seguire che a prezzo superiore a quello di stima in lire 58,000. Le offerte di aumento non potranno essere minori di lire 50.

4. Il prezzo di delibera dovrà versarsi entro 30 giorni dalla delibera stessa nella Cassa di questa Amministrazione, sotto comminatoria di nullità dell'asta, rimanendo a carico del deliberatario tutte le spese all'uopo occorse.

5. Il possesso di diritto sarà trasmesso subito dopo il versamento del prezzo; quello materiale col 7 ottobre 1872 per la parte affittata a Bazzarin Eugenio e col primo novembre 1872 per lo Stabilimento, ora affittato all'Autorità Militare, cessando con detto giorno l'affittanza in corso.

6. Le imposte pubbliche comincieranno a carico del deliberatario col primo gennaio 1873, ma non avrà esso diritto ad interesse sul capitale prezzo dal giorno del versamento fino al momento del possesso materiale e di fatto come sopra.

7. Lo Stabilimento balneare, la Fonte detta della Vergine, le fabbriche e terre annesse passeranno nel deliberatario con tutte le servitù, gli oneri ed accessi inerenti.

8. La cantina nell'angolo a nord-est, dietro la Chiesa, cantina che trovasi compresa nel mappale numero 1793, si esclude esplicitamente dalla presente subasta.

9. Siccome la Fonte della Vergine, compresa negli immobili da subastarsi, trovasi inclusa erroneamente nel mappale numero 1791, intestato per intero in censo a Ditta di Giuseppe Mondolfo, così verranno continuate dall'ospitale le pratiche già in corso col detto signor Mondolfo per regolare la partita in censo.

10. Dal mappale numero 1790 escludesi nella presente asta tanto la porzione in tipo Neri segnata *c* rosso per pertiche 0 48 ed occupata dalla Chiesa, quanto l'altra porzione segnata *b* rosso per pertiche 0 68 che abbraccia il sagrato, la quale ultima, rimanendo al civico spedale, resterà soggetta alla servitù di passaggio con pedoni, anche per l'ingresso dello stabilimento balneare.

11. Lo Spedale investirà il deliberatario di tutti i diritti dipendenti dal contratto 10 ottobre 1868 stipulato col signor Bazzarin Eugenio e dai relativi capitolato e stato consegnativo per l'affittanza del brolo, del prato, della casetta, dei magazzeni e della Fonte detta della Vergine.

12. Stipulato il contratto definitivo e cessata l'affittanza col militare, lo spedale provvederà al toglimento di ogni comunicazione e promiscuità fra la Chiesa, e quant'altro rimarrà ancora allo spedale, e fra lo stabilimento balneare colle sue pertinenze, e ciò mediante esecuzione delle opere indicate in dettaglio dall'ingegnere Neri dott. Pietro nelle sue perizie 19 e 22 settembre 1871, numero 25, e tipi allegati; perizia e tipi che saranno inseriti nell'istromento di compra-vendita, ostensibili frattanto agli aspiranti presso l'Amministrazione del Luogo Pio.

13. Il termine utile per presentare un'offerta di aumento a senso degli articoli 81 e 96 del regolamento sulla contabilità dello Stato, aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, resta determinato in giorni 15.

14. Le spese tutte e tasse di ogni genere inerenti alla presente subasta, comprese quelle di stampa e pubblicazione dell'odierno avviso, ed ogni altra per consumazione dell'affare, non esclusa quella del trasporto censuario, resteranno per intero a carico del deliberatario.

Descrizione degli immobili da alienarsi, posti in provincia e distretto di Padova nel comune amministrativo e censuario di Abano, frazione di Monte Ortone.

ESTREMI CENSUARI			QUALITÀ e DENOMINAZIONE
Numeri di mappa	Misura superficiale in pertiche	Rendita censuaria in lire	
1793	8 54	1004 64	Grande stabilimento per bagni termali.
1794	12 28	53 66	Brolo.
1795	2 38	35 36	Fabbricato ad uso bagni termali.
1790 porzione . .	1 32	0 83	Pascolo.
2058	» 06	14 84	Casa soprapposta al brolo al n. 1794.
1791 porzione . . .	» »	» »	Fonte della Vergine.
	Pert. 24 58	Lire 1109 31	

Osservazioni.

La più precisa descrizione, con demarcazione dei locali, si ha dagli elaborati peritali 19 e 22 settembre 1871, n. 25, con annessi tipi ed allegati dell'ingegnere civile Neri dott. Pietro.

Dal mappale n. 1793 rimane esclusa la cantina, come all'art. 8.

La parte del mappale 1790 nell'elaborato Neri è identificata colla lettera *a* rosso.

I mappali n. 1793, 1795, 2058 hanno presentemente la rendita imponibile di L. 1875.

Padova, li 18 luglio 1872. *Il Presidente:* CRISTINA.

(3ª *Pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

AVVISO.

Il Consiglio Superiore della Banca, in tornata d'oggi, ha deliberato di convocare l'assemblea generale degli azionisti presso la sede di Venezia per il giorno 26 del prossimo venturo agosto, ad un'ora pomeridiana, nel palazzo della Banca, *olim* Manin, sul Canal Grande, onde procedere, a termini dell'art. 51 degli statuti, alla rinnovazione parziale del Consiglio di Reggenza della sede predetta.

Firenze, 31 luglio 1872. 3808

INTENDENZA DI FINANZA NELLA PROV. DI LECCE

Avviso di concorso
pel conferimento della rivendita dei generi di privativa di 2ª categoria nel comune di Oria.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Oria, al n° 2, la quale deve effettuare le sue leve dei generi dal magazzino di Manduria, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L.	8356 85
„ sale di	„	7755 „
E quindi in complesso di	L.	16111 85

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, n. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da centesimi 50, corredata da certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'ammontare della pensione da cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 10 settembre 1872.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per la inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Dall'Intendenza di finanza in Lecce, addì 1° agosto 1872.

3839 *L'Intendente:* BLANCO.

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI CAPUA

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termini dell'articolo 59 del regolamento 25 gennaio 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 16 luglio 1872 per la provvista di

Lotto Unico — *Macchine per lavorare munizioni diverse (per confezionare tubi di cartucce metalliche), cioè: per preparare il portacassule, stozzare bossoli, fare il cono e l'orlo, assestare le pallottole, e tornietti per tagliare bossoli, per la complessiva somma di L.* 55,450,

da consegnarsi nei magazzini della suddetta Direzione nel termine di giorni 180 dal dì dell'avviso dell'approvazione del contratto, è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di L. 8 15 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, scade al mezzodì del giorno 23 agosto 1872, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta in L. 5600.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 9 ant. alle 12 merid.

Dato in Capua, addì 8 agosto 1872.

Per la Direzione
4013 *Il Segretario:* G. DE GENNARO.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE TOSCANA
Al 31 Luglio 1872.

ATTIVO.

Portafoglio con scadenza al massimo di 4 mesi	L.	37,059,528 27
Imprestiti contro pegno di fondi pubblici ed altri titoli garantiti dallo Stato, ecc.	„	4,774,556 „
Idem sopra sete	„	192,800 „
Recapiti per conto terzi	„	452,848 76
R. Tesoreria per deposito a interesse	„	1,690,000 „
Cassa di Depositi e Prestiti c/ cauzioni	„	4,436,283 „
Massa metallica immobilizzata (Art. 5 del decreto 1° maggio 1866)	„	2,698,496 „
Fondi pubblici	„	1,067,087 09
Immobili di n/ proprietà	„	31,912 „
Municipio di Firenze c/ Prestito 1871	„	4,981,844 04
Depositi per custodia e garanzie	„	16,590,080 „
Cassa	„	16,655,353 79
Totale dell'Attivo	L.	90,620,738 95
Spese del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione, cioè: Conto primo impianto L. 331,845 09; Spese generali „ 705,814 77		1,037,659 86
	L.	91,658,398 81

PASSIVO.

Capitale attuale diviso in 30,000 azioni di L. 1000 ciascuna L. 30,000,000; Saldo azioni emesse „ 9,018,600; Capitale versato in conto in L. 700 per ciascuna L. 20,981,400		20,981,400 „
Biglietti decimali in circolazione	„	45,219,200 „
Conti correnti senza interesse	„	1,446,312 52
Conti correnti a interesse	„	606,382 73
Massa di rispetto	„	1,105,554 15
Mandati in conto corrente	„	26,064 51
Banca Nazionale nel Regno d'Italia c/ biglietti a mente dell'art. 6 del decreto 1° maggio 1866	„	2,698,500 „
Depositanti di valori per custodia e garanzia	„	16,590,080 „
Reparti in massa	„	23,882 „
Conti terzi “Sbilancio”	„	256,927 74
Totale del Passivo	L.	88,954,303 65
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione, cioè: Risconto del portafoglio al 31 dicembre 1871 L. 272,929 39; Sconti, interessi e proventi in massa „ 2,431,165 77		2,704,095 16
	L.	91,658,398 81

Visto: *Il Direttore della Sede di Firenze*
G. G. BERTINI.

Il Capo Contabile
4004 A. CARRARESI.

(2ª *Pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 3 e 5 per 100.

Il signor Alessio Tagnelli ha dichiarato di avere smarrito le ricevute (distinte figlie) rilasciate dalla succursale della Banca Nazionale Toscana in Pisa coi numeri 129 e 130 di due cartelle di antica emissione, portanti i numeri 10416 e 971455 della complessiva rendita di L. 125, ivi depositate dal medesimo per averne il cambio in altrettante nuove.

Si diffida chiunque possa avere interesse nella suddetta rendita che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia stata presentata opposizione di sorta, la Banca rilascierà al signor Alessio Tognelli i duplicati delle ricevute smarrite, e contro l'esibizione dei medesimi gli rimetterà in seguito le nuove cartelle in sostituzione delle vecchie.

8794 La Direzione Generale.

(2ª *pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per 100.

Il signor Carlo Bandino fu Lorenzo ha dichiarato di avere smarrito la ricevuta (distinta figlia) rilasciata dalla sede della Banca Nazionale in Roma col n° 1879 di due cartelle di antica emissione portanti i numeri 1483379 e 1526077, della complessiva rendita di L. 50 ivi depositate dal medesimo per averne il cambio in altrettante nuove.

Si diffida chiunque possa avere interesse nella suddetta rendita che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia stata presentata opposizione di sorta, la Banca rilascierà al signor Carlo Bandino il duplicato della ricevuta smarrita, e contro l'esibizione del medesimo gli rimetterà in seguito le nuove cartelle in sostituzione delle vecchie.

3793 La Direzione Generale.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA.

Il 2 settembre p. v., alle ore 10 ant., si procederà in quest'Intendenza all'incanto per l'appalto di una rivendita di generi di privativa nel comune di Sapino, da esercitarsi presso quella caserma dei RR. carabinieri.

L'annuo medio prodotto di detta rivendita è di L. 618, e l'incanto verrà aperto sul prezzo di L. 154 50.

Per essere ammessi all'incanto li attendenti dovranno produrre il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco e depositare L. 62.

I capitoli d'onere sono ostensibili all'Intendenza presso il magazziniere delle privative in Frosinone, dove potranno anche aversi li schiarimenti opportuni.

Roma, li 8 agosto 1872.

3960 *L'Intendente:* CARIGNANI.

1ª PUBBLICAZIONE
per gli effetti contemplati dall'articolo 89 *del regolamento* 8 *ottobre* 1870, *n.* 5942.

Si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile di Pisa sulle richieste del sottoscritto signor Leopoldo Codibò Bini domiciliato in Firenze come amministratore testamentario dell'eredità lasciata dalla fu Eminenza Sua il cardinal Cosimo Corsi già arcivescovo di Pisa ha emanato il seguente decreto: “Accogliendo il ricorso presentato dal sig. Leopoldo Codibò-Bini nei nomi autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione o tramutamento dei titoli di rendita infrascritti, dal nome dell'eminentissimo cardinal Cosimo de' marchesi Corsi in quello del figlio maschio primogenito nascituro dall'attual matrimonio o da qualunque altro legittimo del signor marchese Baldo Corsi Salviati, possidente domiciliato in Firenze, quale erede istituito dal fu cardinal Cosimo de' marchesi Corsi con il di lui predetto testamento 3 maggio 1867, rogato Donati.„

Quali titoli di rendita sono gli appresso:

Categoria dei titoli	Iscrizioni		Rendita in	
	Serie	N° dei certificati	Scudi rom.	Lire
Em. cardinale Cosimo Corsi	„	43263	37 24 2	„
come sopra	„	43266	4 09 7	„
cs.	„	43285	17 13 8	„
cs.	„	43374	7 29 9	„
cs.	„	44268	28 23 8	„
cs.	„	44311	6 94 5	„
cs.	„	44374	6 87 3	„
cs.	„	44621	7 19 5	„
cs.	„	45111	20 97 9	„
cs.	„	45199	6 96 9	„
cs.	„	45290	7 29 9	„
cs.	„	45432	48 39 2	„
cs.	„	45461	7 71 2	„
cs.	„	45616	22 28 8	„
cs.	„	45648	5 53 „	„
cs.	„	45775	5 55 5	„
cs.	„	45874	9 04 „	„
cs.	„	46205	20 „ „	„
cs.	„	44782	7 11 7	„
cs.	„	46218	8 61 „	„
cs.	„	46401	9 „ „	„
cs.	„	46534	15 „ „	„
cs.	„	50205	„ „ „	279 50
		Totale	308 34 8	279 50

Così deliberato nella camera di consiglio del tribunale civile di Pisa li 29 maggio 1872.

Chiunque creda avervi interesse può opporsi nei termini di legge.

Firenze, li 3 agosto 1872.

3971 Leopoldo Codibò-Bini.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Portoferrajo nell'adunanza di camera di consiglio del dì quindici luglio corrente ha proferito il seguente decreto:

Omissis, ecc.

Dichiara competere il suddetto deposito di lire seicento per 3/9 alla nominata Orsola Barsaglini vedova Mazzei, e per 1/9 per ciascuno ai detti Luigi, Eugenio, Giuseppe, Rosa, Marianna e Filomena del fu Benedetto Mazzei, tutti siccome eredi *ab intestato* del loro respettivo figlio e fratello Pietro Mazzei.

Ordina conseguentemente pagarsi ai medesimi oppure al loro mandatario signor Tito Corsi il deposito stesso e interessi relativi, di che nella cartella del venti agosto 1862, numero 23,000, della Cassa dei Depositi e Prestiti stabilita presso la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno per fondo spettante al surrogato ordinario Pietro Mazzei già marinaro nel Corpo RR. Equipaggi, numero 14292 di matricola.

Ordina pubblicarsi il presente decreto nei modi di legge, ed ingiunge alla vedova Mazzei di erogare la quota come sopra spettante al di lei figlio Luigi minorenne nella dimissione delle passività a favore di Cerbone Adriani.

Così decretato in camera di consiglio il quindici luglio 1872 dai signori Alessandro Nardi-Dei giudice anziano ff. di presidente, Giovanni Tonini giudice e Crescenzio Tacciarone aggiunto giudiziario. — A. Nardi-Dei ff. — G. Prosperi cancelliere.

Per copia conforme.
3785 Dott. Ulisse Leoni, proc.

SENTENZA. 4018

Il pretore del quarto mandamento di Roma:

Nella causa iscritta al num. 1859 vertente fra Laurenzi Napoleone domiciliato in Milano, ed elettivamente in Roma, Piazza Capranica, n. 97 A, presso il procuratore signor Mario Grasselli da cui viene rappresentato in virtù di procura 12 luglio 1872, rogito Mandolesi, e Provera Carlo domiciliato elettivamente in Roma via delle Botteghe Oscure, n. 39, convenuto, contumace.

Sull'istanza dell'attore in data 20 giugno p. p., dichiarata la contumacia legalmente incorsa dal R. C. Provera Carlo, prefigge al medesimo il termine di giorni dieci a pagare all'attore la somma di lire 180 per pigione di tre mesi della bottega, sotterraneo e camere superiori in via delle Botteghe Oscure, 39, quale termine inutilmente scorso lo condanna al pagamento di detta somma ed alla estrattazione di esso citato che di qualunque altro detentore, anche mediante esecuzione provvisoria non ostante opposizione od appello, colla condanna alle spese in ogni caso, quali si liquidano in lire 27 e cent. 10 per assistenza e scritto, oltre all'importo della presente sentenza e spese ulteriori. Per la notifica ordina all'usciere Antonio Tirletti che una copia della presente sia pure affissa alla porta della bottega in via Botteghe Oscure, n. 39, dove deve eseguire l'espulsione, oltre alle altre formalità di legge.

Pubblicata a Roma li 27 luglio 1872.
E. Ferrantini pretore. — V. Gatti canc.
L'usciere del 4° mandamento
Antonio Tirletti.

DELIBERAZIONE. 4017
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in quarta sezione nel dì otto luglio 1872 dispose così:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia della rendita di lire settantacinque risultante dal certificato col numero 147594, in testa alle signore Maria Amalia, Maria Giuseppa de Rosa ne distacchi lire quaranta, e ne formi un titolo, intestato alla cennata Maria Giuseppa de Rosa fu Luigi minore sotto l'amministrazione del tutore Francesco de Rosa, e del rimanente della rendita stessa in lire trentacinque ne formi un titolo intestato ai signori Marianna, Mariantonia, Francesco Saverio, Michele e Maria Giuseppa de Rosa; che nei modi di regola tale titolo venga tramutato in cartelle al portatore e da venire queste consegnate all'agente di cambio signor Felice Caruchio per procedere alla vendita di esse ed invertirne il prezzo nel modo indicato nella deliberazione suddetta cui abbiasi relazione.

Giulio Freda, proc.

NOMINA DI CURATORE.

Il sottoscritto a termini dell'articolo 981, secondo alinea del Codice civile, fa noto che ad istanza di Gio. Battista Spaziani Brunella il R. pretore del mandamento di Frosinone nel dì 22 luglio decorso nominò a curatore dell'eredità giacente del fu Francesc'Antonio Ferrante, il sig. Pomponio Protani legale in detta città.

Frosinone, 10 agosto 1872.

Il cancelliere
4006 Angelo Angelelli.

ACCETTAZIONE DI EREDITÀ
col beneficio dell'inventario.

Il sottoscritto cancelliere della pretura mandamentale di Ceprano, circondario di Frosinone, rende noto al pubblico, che il signor Luigi Blasj fu Lorenzo, domiciliato a Salvaterra, con atto del giorno 15 luglio ultimo emesso nella cancelleria suddetta dichiarò di accettare come coerede, e col beneficio dell'inventario, la eredità del fu Lorenzo Blasj fu Michele, decesso nel comune di S. Stefano il 25 maggio 1872, ed al medesimo spettante come figlio dello stesso trapassato Lorenzo Blasj; e tutto ciò a senso, e per gli effetti dell'art. 955 del vigente Codice civile.

Dalla cancelleria della R. pretura suddetta li 9 agosto 1872.

Il cancelliere
3999 B. Gizzi.

3° DIFFIDAMENTO.

Sonosi smarriti quattro pagherò, tre accettati da Giovanni Bianchi all'ordine in bianco: il 1° per lire 1000, con scadenza fine luglio prossimo passato; il 2° per lire 600, con scadenza detto; il 3° per lire 500, con scadenza fine agosto corrente; un 4° finalmente accettato da Pietro Bertini all'ordine di Angelo d'Amico con gira di questo in bianco per L. 1000, con scadenza 26 agosto corrente. Pertanto mentre si diffida chiunque a farvi sopra contrattazione di sorta alcuna, giacchè il possessore ne sarebbe illegittimo e perciò i pagherò suddetti debbono restare di niun effetto; s'invita chi potesse averli ritrovati a farli ricapitare alla Piazzetta della Quercia, num. 27, presso il sottoscritto che è facoltizzato di dare anche una mancia.

Onorato Caro, proc. incaricato. 4015

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il Regio pretore del secondo mandamento di Roma ha emanata la seguente sentenza sotto il giorno 27 luglio 1872, nella causa tra la Ditta G. e S. Tagliacozzo di G., rappresentata dal procuratore sottoscritto, contro li signori Alessandro Citone e Domenico Serafini, questo ultimo d'incognito domicilio.

Dichiara la contumacia dei convenuti, e li condanna in solido a pagare alla Ditta attrice anche mediante arresto personale, per la durata di tre mesi, lire 1214 e centesimi 40 importo di cambiale e spese dell'elevato protesto, condannandoli egualmente in solido al pagamento degl'interessi commerciali, a far tempo dal 17 giugno ultimo decorso, e fino al totale pagamento della somma suddetta, non che alla rifazione delle spese del giudizio, liquidate lire 63 30, oltre l'importo della presente sentenza, e successive, ordinando la esecuzione provvisoria della sentenza non ostante appello, opposizione e senza cauzione. — Il pretore Felicelli. — A. Zangrilli cancelliere.

A dì 6 agosto, notificata ed affissa a forma di legge.

Giacomo Guglielmi, usciere.
3973 Cesare Pélissier, proc.

REGNO D'ITALIA.

Lugo, prov. di Ravenna, 7 agosto 1872.

I sottoscritti, che il 31 ottobre 1862 in unione al signor Ermenegildo Ricci-Bitti ora defunto, ebbero incarico di rappresentare il così detto ceto creditorio Lanconelli ossia i creditori di Sebastiano Lanconelli fu Carlo delle Alfonsine, apparenti dal rogito Luigi Manzieri notaio in Lugo delli 28 novembre 1842, avvisano i creditori medesimi, o gli aventi causa da essi, che il 16 novembre prossimo venturo scade l'ipoteca di lire italiane seicentottantottomila trecento novantacinque e centesimi novantasei, lire 688,395 96, o scudi 129,807 74 romani, nell'ufficio delle ipoteche di Ferrara, e il 22 successivo nell'ufficio di Ravenna, e che per difetto pieno di fondi non rinnoveranno la detta ipoteca; ciò per norma di chi, ecc., ed a sgravio dei sottoscritti stessi.

Guglielmo avv. Cicognani del fu Luigi.
Carlo Marescotti fu Giuseppe. 3981

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO.
(1ª *pubblicazione*)

Sull'istanza di Guerra Enrica, domiciliata in Perugia, ed ammessa al gratuito patrocinio, diretta ad ottenere la dichiarazione di assenza di Ponzi o Punzi Antonio del fu Gio. Battista e della fu Elisabetta Guerra, il tribunale civile di Perugia con provvedimento del 7 giugno 1872 ordinò che fossero assunte informazioni onde rilevare se alcuna notizia sia pervenuta del suddetto Antonio Ponzi o Punzi.

4012 Astellati, proc. officioso.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta
Via de' Lucchesi, 4.